



**Egregio On. Sen. Presidente della Regione Sicilia**  
**Avvocato Renato Schifani**  
PEC: [presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it)

**Spett. li**  
**Regione Siciliana**  
Presidenza della Regione  
PEC: [segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it)

**Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica**  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V Sistemi di valutazione ambientale  
c.a. Direttore Generale  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Commissione tecnica di verifica dell'impatto  
ambientale VIA e VAS  
C.A. Presidente  
PEC: [ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

**RWE Renewables Italia S.r.l.**  
[www.rwe.com](http://www.rwe.com)  
[rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it](mailto:rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it)

e p.c. **Ecc. ma**  
**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Servizio per la concertazione amministrativa e il  
monitoraggio in materia di territorio, ambiente e  
immigrazione  
c.a. Coordinatore del Servizio  
PEC: [segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Sede legale  
Via Andrea Doria 41/G  
00192 Roma  
T +39 0695056362  
F +39 0695056108

**Ministero della Cultura**  
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio  
Servizio V  
c.a. Direttore Generale  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

Sede amministrativa  
Viale Francesco Restelli 3/1  
20124 Milano  
T. +39 02 69826 300  
F. +39 02 69826 399

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
c.a. Soprintendente Speciale  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Capitale Sociale  
€ 20.000.000,00 i.v.  
P.IVA / C.F. 06400370968  
R.E.A. RM 1284519  
Soggetta a direzione e  
coordinamento del socio unico  
RWE RENEWABLES  
INTERNATIONAL  
PARTICIPATIONS B.V.

**Regione Siciliana**  
**Assessorato del Territorio e dell'Ambiente**  
Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
PEC:  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

**Regione Siciliana**

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica  
utilità

Dipartimento dell'energia

Servizio 3 – Autorizzazioni

**PEC:**

[dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Roma 31.1.2024

**Oggetto: Codice procedura (ID\_VIP) 6193.** Nuova realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Leva" costituito da 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, ubicati nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG) ed opere connesse ubicate nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG).

**Richiesta di revisione del Parere C.T.S. n. 784 del 29/12/2023, pubblicato sul sito [va.mite.gov.it](http://va.mite.gov.it) il 23/1/24**

Con la presente RWE Renewables Italia S.r.l., in persona della legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, la "Società"), comunica quanto segue.

PREMESSO CHE

- L'1/6/2021 la Società ha presentato, presso il Ministero della Transizione Ecologica, oggi denominato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, MASE), Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 (nel seguito, Procedimento di VIA) relativa al progetto per la "Nuova realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Leva" costituito da 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, ubicati nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG) ed opere connesse ubicate nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG)" (nel seguito, Parco Eolico Leva), **in un contesto agricolo altamente vocato allo sfruttamento della risorsa eolica, anche in quanto antropizzato, in cui sono presenti infrastrutture stradali, elettrodotti aerei, come emerge dai foto-inserimenti prodotti a corredo del progetto;**
- nell'ambito di tale procedimento, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito, la "CTVA"), con il prot. n. 3545 dell'1/6/2022,

esprimeva valutazione positiva di compatibilità ambientale dell’impianto nella sua configurazione mitigata a 8 aerogeneratori, che si riporta in allegato;

- successivamente l’impianto è stato valutato sfavorevolmente da parte del Ministero della Cultura (di seguito, “MIC”), che, giova precisare, non formulando alcuna richiesta d’integrazione, ha reso parere tecnico istruttorio negativo con prot. n. 1352-P dell’1 febbraio 2023, ritenendo che (pag. 21 del Parere del MIC) la realizzazione del Parco Eolico Leva “*determinerebbe una trasformazione del valore identitario del luogo connotato dall’altopiano di Montevago e di S. Margherita di Belice e dei paesaggi fluviali della valle del Belice delle architetture isolate, dei percorsi storici, delle aree archeologiche e dei nuclei rurali*”
- ***nell’ambito del Procedimento di VIA non è stato emesso alcun parere nelle tempistiche all’uopo previste da parte dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente e Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” della Regione Siciliana (nel seguito, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente) o dalla Commissione Tecnica Specialistica (nel seguito, CTS) di detto Assessorato;***
- in seguito alla valutazione sfavorevole del MIC, il MASE ha chiesto di rimettere all’Ecc.mo Consiglio dei Ministri la decisione sulla valutazione di impatto ambientale riferita all’impianto eolico “Leva”;
- il 24/3/2023 la Scrivente ha inviato, con PEC protocollo 549-2023-51-6, una Memoria relativa al progetto e volta a fornire una sintetica descrizione del Parco Eolico “Leva”, ivi inclusa una breve ricostruzione del relativo procedimento autorizzativo e dei benefici del progetto medesimo, al fine di supportare l’Ecc. ma Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel seguito, Memoria per la PCdM) nell’istruttoria volta a orientare le valutazioni rimesse in sede di superamento del dissenso; anche a vantaggio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e della relativa CTS si riporta in allegato la Memoria per il PCdM nella certezza che la stessa possa essere di aiuto al fine di avviare la revisione del proprio parere, anche alla luce delle considerazioni svolte in questa sede;

inoltre,

- CONSIDERATO che la Scrivente ha riscontrato sul Portale VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA – AIA del MASE al seguente link <https://va.mite.gov.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7920/11620?Testo=&RaggruppamentoID=188#form-cercaDocumentazione> il Parere C.T.S. n. 784 del 29/12/2023, che risulta trasmesso con lettera di trasmissione protocollo 2022 del 22/1/2024 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e protocollato al Registro Ufficiale Entrata del MASE al numero 0011544.22-01-2024 del 22/1/2024 (nel seguito, Parere della CTS) che si riporta in allegato;

- VISTO che lo stesso è stato “rilasciato a seguito di richiesta avanzata alla Commissione Tecnica Specialistica da parte della Presidenza della Regione Siciliana”;
- VERIFICATO che il Parere della CTS Regionale, essendo stato emesso al di fuori di ogni tempistica preposta all’emissione di pareri o atti comunque denominati, non ha valore dal punto di vista amministrativo/istruttorio;
- CONSIDERATO che ci rendiamo conto che tale parere è, però, di ausilio al Presidente della Regione quando parteciperà alla riunione del Consiglio dei Ministri che dovrà decidere in merito alla VIA del progetto in epigrafe;
- VERIFICATO che il Parere della CTS riporta **palesi errori** costituiti da informazioni non veritiere e gravemente lesive delle attività e della serietà della Scrivente, pur convinti che tali **palesi errori** sono legati all’urgenza con cui è stato redatto il parere, in concomitanza con un carico di lavoro eccessivo a cui è costretta la CTS, **CI SI PERMETTE DI EVIDENZIARE DI SEGUITO LE INFORMAZIONI CHE NON CORRISPONDONO ALLA VERITA’ e che stanno alla base del parere negativo espresso e di controdedurre tutti i presupposti al parere negativo, oltre a quanto già espresso nelle Memorie per la PCdM;**

stante tutto quanto sopra premesso, considerato, visto e verificato

**CON LA PRESENTE SI CHIEDE LA REVISIONE DEL PARERE DELLA CTS**

Si riporta di seguito l’indicazione puntuale dei suddetti palesi errori:

- ⇒ al secondo capoverso di pagina 3 viene riportata la seguente contestazione (enfasi aggiunta)

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• In relazione al PEARS 2030 non vengono descritti dettagliatamente gli obbiettivi del piano approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022, riguardo gli impianti eolici;</li> </ul> |
|--|

Al riguardo si precisa che il progetto è stato presentato il 16/06/2021 e, quindi, antecedentemente alla data di approvazione del PEARS 2030. Ne consegue che il progetto non poteva tenere conto di un piano approvato sei mesi dopo la presentazione dello stesso.

In ogni caso per dare esauriente risposta a questa osservazione **si afferma che dallo studio del PEARS 2030 non si individuano elementi di incoerenza del progetto che è perfettamente allineato agli obiettivi dello stesso;**

⇒ al terzo capoverso di pagina 3 viene riportata l'affermazione "In relazione al Piano Paesaggistico di Agrigento, la maggior parte degli aerogeneratori proposti in progetto, ricadono [ricade, ndr] in area di Tutela 3 [Tutela, ndr]" (enfasi aggiunta).

- In relazione al Piano Paesaggistico di Agrigento, la maggior parte degli aerogeneratori proposti in progetto, ricadono in area di Tutela 3 che mira a tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico attraverso misure di protezione e potenziamento delle aree boscate. Una parte dei cavidotti di connessione agli impianti di distribuzione attraversano il Bosco "Magaggiaro" individuato dal Piano Paesaggistico come livello di tutela 3 nel Paesaggio Locale 01;

Ci permettiamo di evidenziare che tale affermazione **è palesemente errata e fortemente lesiva delle attività e della serietà della Scrivente** perché sottintende che è stata presentata una documentazione **falsa**, considerato che è noto a tutti che in aree a livello di tutela 3 non è consentito realizzare questa tipologia di impianto.

Avanzare il dubbio che una Società di riconosciuta serietà non solo a livello regionale o nazionale ma internazionale possa solo ipotizzare di falsificare la documentazione per realizzare impianti in aree dove ciò è impossibile colpisce la nostra immagine che sarà tutelata in tutte le sedi.

L'erroneità del presupposto paventato dalla CTS per esprimere il suo parere negativo è facilmente documentabile dagli ottimi sistemi informativi territoriali messi a disposizione della Regione Siciliana, da cui si evince con assoluta chiarezza che **nessun aerogeneratore** ricade in Area di Tutela né 3 né di altra natura introdotta dal Piano Paesaggistico di Agrigento.

Si evidenzia, infine, che anche i modesti tratti di cavidotto che interferiscono con le aree tutelate da un punto di vista paesaggistico **saranno realizzati secondo le norme vigenti e, quindi, lungo la viabilità esistente (asfaltata, imbrecciata, sterrata interpodereale) o lungo i braccetti di nuova realizzazione prevista a servizio dell'Impianto**, come facilmente la CTS avrebbe potuto rilevare da tutta la documentazione progettuale, oltre che dalla proiezione dei file compatibili con il formato GIS sui sistemi informativi territoriali messi a disposizione della Regione Siciliana.

***Ad adiuvandum si evidenzia che nel nostro caso assumono rilevanza le disposizioni dell'Allegato A al DPR 31/2017, che esclude dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica alcune categorie di interventi, tra cui le opere di connessione realizzate in cavo interrato.***

⇒ anche al quarto capoverso di pagina 3 viene riportata un'ulteriore affermazione **fortemente lesiva delle serietà della Scrivente** secondo la quale "l'area in cui

- Il Piano Paesaggistico per le aree di tutela 3 (area in cui ricade l'impianto) vieta la realizzazione di infrastrutture e reti di servizio;

ricade l'impianto" sarebbe completamente interessata dalle aree di tutela 3.

**Anche questa è un'affermazione destituita da qualunque fondamento**

⇒ al primo "VALUTATO", penultimo capoverso di pagina 3 la CTS afferma di non aver rilevato sul portale del MASE la "documentazione attestante la disponibilità dei lotti", la stessa CTS ne deriva che la Scrivente avrebbe previsto una "procedura espropriativa anche per le piazzole ospitanti gli aerogeneratori, in contrasto con la predetta sentenza del C.G.A."; **duole rilevare che anche quest'ultima informazione non corrisponde al vero** infatti:

- a) il MASE non prevede in alcuna procedura la trasmissione della "documentazione attestante la disponibilità dei lotti", invero l'istanza di VIA della Scrivente è stata istruita e come specificato in premessa è stata anche valutata positivamente dalla CTVA del MASE;
- b) la CTS avrebbe potuto facilmente verificare presso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana che la "documentazione attestante la disponibilità dei lotti" riguardante gli aerogeneratori è stata correttamente trasmessa dalla Scrivente con comunicazione protocollo 623-2022-51-6-P del 15/6/2022 nella quale sono stati trasmessi tutti gli atti notarili debitamente registrati e trascritti per le aree relative a tutti gli aerogeneratori in progetto; a tal proposito, è giusta l'occasione di rilevare che l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana in data 13/3/2023, con Prot. 8070, **ha comunicato la procedibilità dell'istanza per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico denominato "Parco Eolico Leva"**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2 del regolamento approvato con DPR n. 48/2021 e del punto 14.4 delle Linee Guida nazionali, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, che si riporta in allegato: **in assenza della "documentazione attestante la disponibilità dei lotti" l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità non avrebbe potuto rilasciare la cd. "procedibilità"**.

Si rappresenta inoltre, in relazione **alle poche contestazioni alla progettazione del Parco Eolico Leva del Parere della CTS non affette da palesi errori**, che le stesse riguardano tematiche:

- **ampiamente affrontate nell'ambito dell'istruttoria dei competenti uffici del MASE**, ivi incluso il parere non favorevole del Comune di Santa Margherita di Belice, come facilmente desumibile dall'analisi del parere di valutazione positiva di compatibilità ambientale della CTVA del MASE dell'1/6/2022 e **"risolte"**

**nell'ambito di tale parere** sulla base della documentazione progettuale depositata con l'istanza originaria;

- in parte **già riportate nel parere del MiC dell'1/2/2023 ampiamente "risolte" dalle osservazioni della Scrivente riportate nella Memoria per la PCdM** a cui si rimanda, in questa sede, per un'auspicabile consultazione integrale.

Si segnalano, infine, una serie di refusi del Parere della CTS:

- ⇒ viene riportato quale "proponente" la "Renewables Italia S.r.l.", in luogo della RWE Renewables Italia S.r.l.;
- ⇒ viene indicata una sede legale nel cui indirizzo è presente la parola "comunica" che non è pertinente nel contesto in cui è inserita, risulta infatti un indirizzo "Via Andrea Doria 41/G comunica – 00187 Roma (RM);
- ⇒ è indicata quale "Progettisti" la società "F4 ingegneria srl Via Di Giura – Centro direzionale, 85100 Potenza" in luogo della società "Agon Engineering e degli Ingg. sottoscrittori Vincenzo Di Marco e Vittorio Randazzo con studio in Caltanissetta;
- ⇒ è indicato nella "Località del progetto" un ulteriore comune "Menfi" che sarebbe sito in provincia di Palermo "Menfi (PA)" oltre al noto comune di Menfi sito in provincia di Agrigento.

Per la presente in caso di necessità si chiede, cortesemente, di fare riferimento a:

Ing. Ugo Carlotto

Tel: 348/6333186

Mail: [ugo.carlotto@rwe.com](mailto:ugo.carlotto@rwe.com)

Con osservanza.

**RWE Renewables Italia S.r.l.**

---

Ludovica Nigiotti

*Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile, a richiesta, presso la società. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata dalla società.*

Documentazione allegata:

- 1) Parere di valutazione positiva di compatibilità ambientale del MASE dell'1/6/2022;
- 2) Memoria per la PCdM della RWE Renewables Italia S.r.l.;
- 3) Parere C.T.S. n. 784 del 29/12/2023;
- 4) Comunicazione di procedibilità dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana dell'Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

**Data:** 21 giugno 2022, 11:14:15  
**Da:** VA@pec.mite.gov.it <VA@pec.mite.gov.it>  
**A:** rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it  
ctva@pec.minambiente.it  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
**Oggetto:** Protocollo nr: 77516 - del 21/06/2022 - MiTE - Ministero della Transizione Ecologica [ID\_VIP\_6193] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, relativo al progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG). Trasmissione Parere n. 268 del 30 maggio 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS.  
**Allegati:** MiTE.REGISTRO UFFICIALE.2022.0077516.pdf (225.8 KB)  
7486-REG-1655801528676-VA\_05-Set\_10-18912\_2022-0001.pdf (219.1 KB)  
id\_6139-Parere\_CTVA.pdf (1.5 MB)  
Segnatura.xml (4.8 KB)

Invio di documento protocollato

**Protocollato da:**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

MiTE - Ministero della Transizione Ecologica

**Registro:** REGISTRO UFFICIALE

**Modalita :** U

**Progressivo :** 77516

**Data protocollo:** 21/06/2022

**Oggetto:** Protocollo nr: 77516 - del 21/06/2022 - MiTE - Ministero della Transizione Ecologica [ID\_VIP\_6193] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, relativo al progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG). Trasmissione Parere n. 268 del 30 maggio 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS.

**Allegati:** 4



DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Alla Società RWE Renewables Italia S.r.l.  
[rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it](mailto:rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it)

p.c. Alla Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Ministero della cultura  
Direzione generale archeologia, belle arti e  
paesaggio - Servizio V – Tutela del paesaggio  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Oggetto: [ID\_VIP\_6193] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, relativo al progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG).  
Trasmissione Parere n. 268 del 30 maggio 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS.

Con riferimento al procedimento in epigrafe, codesta Società, con nota del 15/06/2022, acquisita al prot. Mite 75102 del 15/06/2022, ha presentato, ai sensi dell'art.22 e ss. della legge 241/1990, istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale inerente al progetto indicato in oggetto.

Premesso ciò, tenuto conto dell'interesse legittimo e concreto di codesta Società, in qualità di istante e proponente, si trasmette, in allegato, il Parere Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 268 del 30/05/2022.

### Il Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.Parere CTVA /268/2022

ID Utente: 18912

ID Documento: VA\_05-Set\_10-18912\_2022-0001

Data stesura: 16/06/2022

✓ Resp.Set: Terzoli S.  
Ufficio: VA\_05-Set\_10

Data: 16/06/2022

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampare se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Alla Società RWE Renewables Italia S.r.l.  
[rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it](mailto:rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it)

p.c. Alla Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Ministero della cultura  
Direzione generale archeologia, belle arti e  
paesaggio - Servizio V – Tutela del paesaggio  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto: [ID\_VIP\_6193] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, relativo al progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG).  
Trasmissione Parere n. 268 del 30 maggio 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS.**

Con riferimento al procedimento in epigrafe, codesta Società, con nota del 15/06/2022, acquisita al prot. Mite 75102 del 15/06/2022, ha presentato, ai sensi dell'art.22 e ss. della legge 241/1990, istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale inerente al progetto indicato in oggetto.

Premesso ciò, tenuto conto dell'interesse legittimo e concreto di codesta Società, in qualità di istante e proponente, si trasmette, in allegato, il Parere Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 268 del 30/05/2022.

### Il Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.Parere CTVA /268/2022

ID Utente: 18912

ID Documento: VA\_05-Set\_10-18912\_2022-0001

Data stesura: 16/06/2022



Resp.Set: Terzoli S.

Ufficio: VA\_05-Set\_10

Data: 16/06/2022

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*



*Ministero della Transizione Ecologica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Parere n. 268 del 30 maggio 2022**

<b>Progetto:</b>	<p><b>Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.</b></p> <p><b>Progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG).</b></p> <p><b>ID_VIP: 6193</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>RWE Renewables Italia S.r.l.</b></p>

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

### **RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze reale del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

### **RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare,**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal il d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
- l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:
  - lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento*

*di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

- lett. c) *“Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;*
- l'art. 25 recante *‘Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA’* ed in particolare il comma 1, secondo cui *“L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”;*
- gli Allegati di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
  - Allegato VII, recante *“Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22”;*
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;*
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;*
- le Linee Guida *“Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening”* (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;*
- Le Linee Guida Nazionali recanti le *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”* approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;*
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.*
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.*

**PREMESSO che,**

- la Società RWE Renewables Italia S.r.l. con nota prot. 6VGE321LB del 01/06/2021, acquisita il 07/06/2021 con prot. MATTM/60743, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto del presente parere, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, come modificato con D.Lgs. 104/2017;
- oltre a copia dell'attestazione di avvenuto assolvimento degli oneri contributivi dovuti per la procedura in questione, la Società ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita dalla Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo il 07/06/2021 con prot. MATTM/60743:
  - Elaborati di Progetto
  - Studio d'Impatto Ambientale
  - Progetto di monitoraggio ambientale
  - Sintesi non Tecnica
  - Relazione paesaggistica
  - Piano di utilizzo dei materiali di scavo di cui al DPR 120/2017
- ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7920/11620> dell'autorità competente e che la Divisione, con nota prot. MATTM/73255 del 07/07/2021, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- la Divisione con nota prot. MATTM/73255 del 07/07/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. CTVA/3524 del 07/07/2021 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017;
- in data 10/01/2022 il Gruppo Istruttore ha effettuato un sopralluogo.

**CONSIDERATO che,**

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;
- il progetto “*Parco Eolico Leva*” interessa i Comuni di Montevago, di Santa Margherita di Belice, di Sambuca di Sicilia e di Menfi, in Provincia di Agrigento, Sicilia. Esso prevede la realizzazione di: 1) un impianto eolico formato da n. 9 aerogeneratori (3 nel Comune di Montevago, 6 nel Comune di Santa Margherita di Belice), modello Nordex N163-5.7\_TS118-00, con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 51,3 MW, 2) una Sottostazione Utente (SSU), e 3) opere accessorie quali viabilità, piazzole di servizio e opere di connessione degli aerogeneratori, tramite cavidotti interrati a 33 kV, alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia e di Menfi;
- il progetto è compreso tra le opere dell'Allegato II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 2) “*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*”;

- ai sensi dell'art.7-bis, comma 2, del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. il progetto deve essere sottoposto a VIA in sede statale;
- a seguito della consultazione pubblica iniziata il 07/07/2021 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 05/09/2021 sono pervenute le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. da parte del seguente soggetto:

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni del Comune di Santa Margherita di Belice in data 03/09/2021	MATTM-2021-0093757	03/09/2021

Tab. 1. Osservazioni.

- la tempistica amministrativa della procedura è stata la seguente:
  - Data presentazione istanza: 21/06/2021
  - Data avvio consultazione pubblica: 07/07/2021
  - Termine presentazione Osservazioni del Pubblico: 05/09/2021
- il Proponente ha provveduto a trasmettere la seguente controdeduzione alle osservazioni pervenute:

N.	Controdeduzione	Protocollo	Data
1	Risposta della Società RWE Renewables Italia S.r.l. alle Osservazioni del Comune di Santa Margherita di Belice	MATTM-2021-0001445	12/11/2021

Tab. 2. Controdeduzioni alle osservazioni.

## TENUTO conto delle Osservazioni del Comune di Santa Margherita di Belice,

espresse ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., che il 03/09/2021 con nota prot. MATTM-2021-0093757 rileva:

### 1. CONTRASTO CON STRUMENTI DI PREVISIONE REGIONALE

Il progetto interessa buona parte delle aree agricole che nella pianificazione in corso di realizzazione della Regione Sicilia sono ritenute non idonee all'installazione degli aerogeneratori.

### 2. CONTRASTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Beni Paesaggistici. Una parte degli impianti di distribuzione dell'energia attraversa il Bosco del Magaggiaro, individuato dal PP di Agrigento come area di tutela 3 nel PL 01. Il PP di Ag vieta nelle aree di tutela 3 la costruzione di infrastrutture e reti di servizio. Alcuni aerogeneratori sono posti in prossimità dell'area boscata.

Sistema Fluviale. La rete elettrica degli aerogeneratori attraversa il vallone cava, area di tutela 3 del PP di Ag che vieta la realizzazione di qualsiasi tipo di infrastruttura e/o reti di servizio.

### 3. CONTRASTO CON IL D.M. 10/09/2010.

Il progetto Leva è carente nell'analisi dell'inserimento nel paesaggio dei nuovi aerogeneratori come prescritto dal DM del 2010.

### 4. CONTRASTO CON IL PRG DEL COMUNE DI SMB.

Il progetto Leva interferisce con la previsione urbanistica del Comune nella parte in cui si prevede che la rete di collegamento elettrica si sovrapponga al percorso turistico artigianale di cui al PRG.

## **PRESO ATTO delle Controdeduzioni del Proponente,**

### **1. CONTRASTO CON STRUMENTI DI PREVISIONE REGIONALE**

Dall'analisi del Decreto Presidenziale n. 26 del 10/10/2017 e dalla consultazione del Geoportale Sistema Informativo Regionale (SITR) della Sicilia è emerso che le turbine eoliche previste dal Progetto non risultano interferire con le suddette aree. Parte del cavidotto del Progetto interessa aree non idonee, ma si tratta di cavo interrato lungo tratti di viabilità esistente. Il progetto in esame risulta interferire marginalmente con le aree da attenzionare: nessun aerogeneratore ricade in aree non idonee.

### **2. CONTRASTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI AG**

La torre eolica PELE3 si trova ad una distanza di circa 230 m dall'area posta a sud concretamente impegnata da un bosco esistente, distanza che tuttavia risulta essere superiore ai 200 m previsti da normativa.

In merito all'area posta a ovest della PELE 3, essa non è interessata da una superficie boschiva.

In merito alla realizzazione del cavidotto e, seppur in alcuni tratti tale opera ricada in ambito vincolato, la posa dei cavidotti risulta essere consentita lì dove si tratta di interventi nel sottosuolo che non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali. Infine, tutti i tratti interessati dal vincolo (sia boschivo che fluviale) risultano essere allocati lungo strade asfaltate esistenti.

### **3. CONTRASTO CON IL D.M. 10/09/2010**

Le considerazioni avanzate al punto 3 della nota del Comune di Santa Margherita di Belice sono da ritenersi infondate.

### **4. CONTRASTO CON IL PRG DEL COMUNE DI SMB**

Il parco eolico interferisce con un'area indicata da PRG come percorso turistico-artigianale: ovvero un tratto di strada pubblica asfaltata lungo 70 m, interessata dall'ubicazione del cavidotto, e che potrà comportare un disagio in fase di cantiere di poche settimane, ma non potrà ostacolare o essere di contrasto con la futura realizzazione di un percorso turistico- artigianale su quella strada.

## **VALUTATI,**

- la congruità del valore dell'opera, così come dichiarata dal Proponente con nota assunta agli atti, ai fini della determinazione dei conseguenti oneri istruttori;
- il valore economico dell'opera superiore a 5 milioni di euro e la ricaduta occupazionale di più di 15 unità.

## **DATO atto che,**

- lo Studio di Impatto ambientale (d'ora in poi, SIA) viene valutato sulla base dei seguenti criteri di valutazione di cui all'art. 22 della Parte seconda del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dei contenuti di cui all'Allegato VII della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

**CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento a quanto riportato dal Proponente nella documentazione presentata,**

## MOTIVAZIONE DELL'OPERA

- le motivazioni di carattere programmatico che sono alla base della realizzazione dell'opera, considerando la datazione del progetto, sono contenute nella Strategia Energetica Nazionale, ove in tutti gli scenari previsti nella SEN sia di base che di policy si prevede un aumento di consumi di energia da fonte rinnovabile al 2030 mai inferiore al 24% (rispetto al 17,5% registrato del 2016);
- la successiva adozione del Piano nazionale per l'Energia e il Clima, trasmesso alla Commissione Europea il 31/12/2019, redatto per rispondere al NDC, Nationally Determined Contribution previsto dall'Accordo di Parigi e coordinato a livello europeo nel Pacchetto Energia 2020, ha previsto uno scenario di riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990, il raggiungimento di un 30 % di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 e la riduzione dei consumi di energia primaria del 32,5 % (Italia -43%) rispetto all'andamento tendenziale, con pubblicazione della Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
- gli impianti eolici e fotovoltaici di grossa taglia hanno registrato trend verso la cosiddetta market parity;
- gli impianti a energie rinnovabili rappresentano sicuramente una delle leve più importanti per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia si pone di concerto con i partner europei e che prevede di fatto la messa fuori servizio (phase out) del carbone dalla generazione elettrica al 2025 e comunque entro il 2030;
- detti obiettivi sono stati ulteriormente declinati dalla c.d. Normativa Europea sul Clima di cui al Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13/7/2021 dal Consiglio UE, dal Decreto legislativo 199/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili e dalle s.m.i., nonché dal Piano per la Transizione Ecologica, approvato dal CITE con delibera 1/2021 ai sensi dell'art. 57 bis del d.lgs. 152/06, che indica nuovi e più ambiziosi obiettivi, volti al raggiungimento del 72% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 2030, fino a livelli del 99%-100% nel 2050.
- Anche nel contesto emergenziale attuale, che evidenzia la necessità di ridurre la dipendenza energetica del paese da fonti fossili di cui – a tacere delle considerazioni programmatiche di cui sopra - il territorio non ha sufficiente disponibilità anche in ragione delle fragilità del territorio nazionale, la generazione di energia da fonti rinnovabili risulta un obiettivo primario.
- Il Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale il 11 luglio 2017 e pubblicato sul BURM n. 40 del 1/8/2017, copre l'intero territorio regionale fissando la programmazione regionale in materia di energia. Gli obiettivi strategici riguardano in particolare l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

## DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- L'impianto eolico ricade interamente nella provincia di Agrigento (Sicilia) ed è localizzato nei Comuni di Montevago, Santa Margherita di Belice, Menfi, e Sambuca di Sicilia (Figg. 1 e 2).



- Il sito eolico è ubicato essenzialmente in un'area collinare, la cui altimetria varia da 403 a 336 m.s.l.m., vocata prevalentemente all'agricoltura: le colture sono essenzialmente di tipo cerealicolo, interrotte da piccoli uliveti e vigneti. I manufatti architettonici presenti sono costituiti in prevalenza da aziende agricole in parte abitate, da magazzini e depositi per macchine e attrezzi legati all'agricoltura. L'aerogeneratore più vicino al centro abitato si trova a una distanza di circa 3.700 m.
- L'impianto prevede 9 aerogeneratori modello Nordex N163-5.7\_TS118-00, di cui 3 ricadenti nel Comune di Montevago e 6 nel Comune di Santa Margherita di Belice (Fig. 2, Tab. 3), 1 nuova Stazione di trasformazione Utente (SSU) posta nel Comune di Sambuca di Sicilia, e cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV, posizionati prevalentemente sotto la sede stradale pubblica dei Comuni suddetti e, per un tratto, anche del Comune di Menfi.




Fig. 2 – Immagine satellitare dell'ubicazione dell'impianto eolico di progetto.

– In sintesi l'impianto di progetto prevede:

- l'installazione di 9 aerogeneratori ad asse orizzontale con rotore tripala, di diametro massimo di 163 m, sostegno tubolare troncoconico in acciaio avente altezza fino all'asse del rotore al massimo pari a 118 m, ciascuno con potenza massima di 5,7 MW, corrispondenti a una potenza complessiva dell'impianto pari a 51,3 MW;
- la nuova Stazione di trasformazione Utente ubicata nel Comune di Sambuca di Sicilia, che riceverà l'energia proveniente dall'impianto eolico a 30 kV e la eleverà alla tensione di 220 kV per la connessione in antenna alla Stazione Elettrica (SE) della RTN a 220 kV, denominata "Sambuca", già esistente;
- opere impiantistiche anche per la connessione degli aerogeneratori, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV;
- la realizzazione di plinti di fondazione su pali per gli aerogeneratori di progetto;
- la realizzazione di piazzole di montaggio per ognuno delle turbine eoliche, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto al fine di garantire l'accesso agli aerogeneratori;

ID WTG	Est	Nord	Comune
PELE1	320385	4173195	MONTEVAGO
PELE2	320202	4172678	MONTEVAGO
PELE3	321635	4171796	MONTEVAGO
PELE4	322468	4172490	S. MARGHERITA B.

<b>PELE5</b>	322639	4171119	S.MARGHERITA B.
<b>PELE6</b>	323035	4170525	S. MARGHERITA B.
<b>PELE7</b>	324682	4170169	S. MARGHERITA B.
<b>PELE8</b>	326651	4170620	S. MARGHERITA B.
<b>PELE9</b>	326579	4169742	S. MARGHERITA B.

Tab. 3 - Coordinate degli aerogeneratori nel sistema di riferimento WGS84 UTM fuso 33N.

### **VIABILITA'**

Gli aerogeneratori arriveranno in Sicilia via nave, probabilmente al porto di Trapani (Fig. 1), da cui si procederà alla consegna a destinazione in agro dei Comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago, con trasporto gommato.

I mezzi utilizzati a tale scopo saranno di tipo eccezionale e quindi di considerevoli dimensioni. Sono stati individuati i percorsi più adatti per il raggiungimento del sito da parte dei mezzi che dovranno trasportare le componenti degli aerogeneratori.

La prima parte di viabilità è caratterizzata da ampi raggi di curvatura e dagli spazi necessari alle varie manovre di cambio direzione con una sufficiente larghezza della carreggiata; questa potrà essere percorsa con mezzi a carrelli ribassati così da poter superare senza particolari difficoltà eventuali ostacoli che necessitano di mezzi con altezze regolamentari. La seconda parte di viabilità invece è caratterizzata da punti con raggi di curvatura minori e con pochi spazi di manovra, per cui si è optato per mezzi con carrelli modulari.

All'interno dell'area di sito è già presente una rete di viabilità a servizio dei fondi agricoli, che, previo lavori di adeguamento, sarà utilizzata per accedere ad ognuna delle piattaforme degli aerogeneratori, sia durante la fase di esecuzione delle opere sia nella successiva manutenzione del parco eolico.

La posa dei cavi avverrà alloggiando la terna in apposita trincea di profondità pari a circa 1,10 nel caso di strada bitumata o di 1,00 nel caso di terreno agricolo o strada sterrata con larghezza alla base variabile in funzione del numero di terne tra 0,60 e 2,00 metri.

Prima della posa dei cavi, lo scavo sarà riempito per circa 0,10 metri con sabbia previa posa di corda di rame; una volta collocati i cavi, si procederà al ricoprimento dei cavi con sabbia, previa sistemazione di un tubo contenente la fibra ottica per segnalazione e controllo. Superiormente, saranno posti appositi elementi di protezione dei cavidotti e successivamente un nastro di segnalazione. Lo scavo sarà riempito con materiale di rinterro compattato. Alla fine sarà ripristinato il manto stradale come originariamente esistente.

### **CANTIERE**

Per la realizzazione dell'impianto e dei cavi a 30 kV di collegamento alla Stazione elettrica di trasformazione 220/30 kV (Impianto di Utenza), la Società prevede una durata delle attività di cantiere di circa 13 mesi. L'entrata in esercizio commerciale dell'impianto eolico è però prevista dopo 22 mesi dall'apertura del cantiere;

alla fine delle attività di cantiere dovranno essere previsti ripristini ambientali.

### **DISMISSIONE E RIPRISTINO**

Le attività di dismissione prevedono la disinstallazione delle componenti, la rimozione delle opere civili e il ripristino dell'area allo stato originario, come di seguito:

- rimozione delle strutture fuori terra (aerogeneratori);
- rimozione delle strutture interrato (fondazioni degli aerogeneratori, passaggi stradali cavidotti);
- ripristino del suolo (piazzole antistanti agli aerogeneratori, strade e tracciato cavidotti), con successivo riadattamento del terreno.
- i materiali di risulta andranno smaltiti in accordo alle vigenti disposizioni normative, suddividendo, opportunamente, gli stessi in base alla tipologia.

### **CONFORMITÀ RISPETTO A NORMATIVA, VINCOLI E TUTELE**

Il Proponente nell'elaborato Studio di Impatto Ambientale "Quadro Programmatico" ha verificato la compatibilità dell'area di intervento rispetto ai seguenti strumenti:

1. Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
2. Strategia Energetica Nazionale (SEN)
3. Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)
4. Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS)
5. Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
6. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)
7. Piano di Gestione delle Acque
8. Piano Paesaggistico Territoriale e Regionale (PTPR)
9. Rete Natura 2000 – IBA
10. Relativamente ai vincoli, soprattutto di natura ambientale, derivanti da normative regionali e nazionali, dall'analisi si osserva
11. Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
12. Aree ad Elevato Rischio Ambientale
13. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
14. Piano Forestale Regionale
15. Analisi DPR 10 ottobre 2017
16. Piano Territoriale Provinciale di Agrigento
17. Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Margherita di Belice
18. Piano Urbanistico Comprensoriale del Comune di Montevago
19. Piano Regolatore Generale di Sambuca di Sicilia

#### **– In merito ai Vincoli Ambientali,**

- alcuni tratti dell'elettrodotto interrato in media tensione ricadono all'interno della fascia di rispetto di 150 m di fiumi, torrenti e corsi d'acqua sviluppando comunque il loro tracciato lungo le sedi di strade esistenti ed in esercizio;
- per quanto riguarda aree che il Piano Paesaggistico indica come "Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboscimento – comma 1, lett.g)", le aree di bosco non vengono intaccate, in quanto il cavidotto seguirà il tracciato della viabilità esistente in esercizio. Solo la PELE3 è posizionata nelle vicinanze di due aree indicate dalla L.R. 16/96 come aree boschive; la seconda non è interessata da una superficie boschiva, ma presenta una vegetazione rada o quasi nulla. Dal momento che quest'ultima area boschiva è pressoché inesistente, il Proponente chiederà agli enti competenti, quali l'Ispettorato Forestale, una deroga per tale limite;
- con riferimento al Vincolo Idrogeologico è previsto il rilascio di nulla osta e/o autorizzazioni da parte del Dipartimento foreste della Regione, per la realizzazione di opere edilizie, o comunque di movimenti di terra, che possono essere legati anche a utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari;

- l'aerogeneratore PELE9 ricade in vincolo idrogeologico e con esso le tratte di cavi MT di pertinenza, nonché parte del tracciato dei cavi MT provenienti dal primo gruppo di aerogeneratori, PELE1, PELE2, PELE3, PELE4, PELE5 e PELE6, che vanno verso la SU. Quest'ultima non ricade all'interno del vincolo idrogeologico.

### ALTERNATIVE PROGETTUALI

L'analisi del Proponente ha valutato le seguenti alternative:

- 1) alternative strategiche**, riguardanti l'individuazione di misure di carattere politico/normativo/pianificatorio diverse per lo stesso obiettivo, e che hanno portato alla scelta di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipologia eolica;
- 2) alternative di localizzazione**, riguardanti il posizionamento dell'opera in esame, in considerazione dei seguenti criteri:
  - presenza di fonte energetica;
  - assenza di altre particolari destinazioni d'uso per i territori coinvolti;
  - vincoli: l'area di localizzazione degli aerogeneratori del parco eolico in esame non è soggetta a vincoli paesaggistici o naturalistici;
  - distanza da aree naturali protette: l'area prescelta è sufficientemente distante da aree naturali protette;
- 3) alternative strutturali**, in cui sono state esaminate le differenti tecnologie impiegabili per la realizzazione del progetto e la taglia degli aerogeneratori. Sono stati scelti aerogeneratori di grande taglia e ad asse orizzontale, in quanto producono rendimenti migliori e permettono una disposizione del parco eolico adatta a cercare di evitare/ridurre fenomeni di "mascheramento reciproco" tra turbine ;
- 4) alternativa zero**, che è stata esclusa per una serie di ragioni, tra cui la mancata produzione di energia elettrica e un mancato incremento occupazionale nelle aree.

### PREMESSO che il progetto presenta i seguenti aspetti favorevoli, quali,

- produzione di energia da fonti rinnovabili quale concreta alternativa all'uso delle fonti energetiche fossili;
- riduzioni di emissione di gas climalteranti, coerentemente con la Strategia Energetica Nazionale che prevede una spinta alla decarbonizzazione al 2030;
- riduzione delle importazioni di energia nel nostro Paese e conseguente riduzione della dipendenza estera;
- ricadute economiche in termini occupazionali sul territorio interessato dall'impianto di progetto, soprattutto nelle fasi di costruzione dell'impianto;
- possibilità di creazione di nuove figure professionali legate alla gestione tecnica del parco eolico nella fase di esercizio.

### CONSIDERATO e VALUTATO,

#### ANALISI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

- In merito alla descrizione dello stato dell'ambiente (*scenario di base*) il Proponente ha riportato dati esistenti in letteratura e dati sito specifici, in considerazione dell'alto grado di complessità del contesto geologico dell'area di progetto.

- In merito ai dati sito specifici il Proponente ha redatto i necessari studi di tipo geologico allo scopo di ricostruire il modello geologico e di adottare le scelte tecniche più opportune da adottare nelle successive fasi progettuali, sempre commisurati alla natura preliminare degli studi.
- Sono stati effettuati:
  - sopralluoghi
  - ricerca bibliografica di pubblicazioni e studi di carattere geologico
  - rilevamento geologico e geomorfologico delle aree di interesse;
  - due sondaggi in differenti aree allo scopo di definire la stratigrafia dei terreni in due porzioni distanti del parco;
  - sono state eseguite due campionature, una su ogni sondaggio, e i campioni sono stati soggetti a prove geotecniche;
  - nel corso dei sondaggi sono state eseguite anche ulteriori prove in situ speditive quali *vanetest* e *pocket* penetrometrico.
- Un ulteriore approfondimento geologico, geomorfologico e idrogeologico ha riguardato l'acclività dei versanti e il rischio frana, in relazione ai possibili impatti che la realizzazione dell'impianto e le opere connesse (strade di accesso, fondazioni, cavidotti interrati) potrebbero comportare sulla componente suolo e sottosuolo.
- In merito alle interferenze visive e agli impatti cumulativi il Proponente ha realizzato una analisi estesa anche agli altri impianti eolici presenti nel territorio, entro un raggio di distanza dal singolo aerogeneratore corrispondente a 50 volte lo sviluppo verticale degli stessi; nel caso specifico, tale distanza corrisponde a circa 10 km: entro tale distanza è stato individuato un impianto eolico. A una distanza di circa 2 km dal sito di intervento, in direzione sud, è infatti ubicato l'impianto eolico di Sambuca di Sicilia (Fig. 3).




Fig. 3 - In rosso gli aerogeneratori dell'impianto LEVA, in blu quelli dell'impianto di Sambuca di Sicilia.

## CONSIDERATO e VALUTATO,

### COMPONENTI AMBIENTALI RILEVANTI

#### 1. ARIA E CLIMA

### **Considerato che,**

#### Clima

- Il Proponente ha illustrato il contesto climatico dell'area di progetto in riferimento alle temperature e alla piovosità, fornendo:
  - una Carta delle precipitazioni medie annue (fonte: Regione Sicilia - Assessorato AA e FF), da cui si evince che la zona in questione ha una piovosità media annua di circa 600 mm;
  - una Carta climatica della Sicilia – con Temperature medie annue in °C – con le temperature medie annue pari a 18° (Sicilia - Assessorato AA e F);
  - una carta della velocità del vento dove nell'area in oggetto si può rilevare una velocità media del vento nella fascia medio-alta.

#### Qualità dell'aria

- Il Proponente ha fatto riferimento alla zonizzazione regionale della Regione Siciliana che ha individuato cinque zone di riferimento, sulla base delle caratteristiche orografiche, meteorologiche, di urbanizzazione del territorio regionale, e dei dati di monitoraggio.
- L'area in esame ricade nella zona denominata "IT1915 Altro" ex D.A. 97/GAB del 25/06/2012. Dall'analisi dei dati ottenuti dalla stazione di rilevamento della città di Trapani al 2019, non si rilevano superamenti oltre i limiti annuali consentiti dal D.lgs 155/2010 e s.m.i. per quanto concerne tutti i parametri. Tuttavia si fa presente che per 8 volte in un anno è stato superato il valore limite obiettivo del PM10, per 2 volte in un anno è stato superato il valore limite obiettivo del O3.
- Nel 2020 è stata elaborata dall'ARPA Sicilia un'Analisi preliminare sulla Qualità dell'aria nella Regione Sicilia durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Da tale analisi è emerso un miglioramento della qualità dell'aria. Quasi per tutti gli inquinanti, si sono registrate infatti riduzioni significative delle concentrazioni di inquinanti.

### **Valutato che**

La documentazione trasmessa risulta carente come di seguito riportato con maggior dettaglio.

Il Proponente, per una corretta valutazione del progetto, avrebbe dovuto aggiornare la caratterizzazione meteo climatica con gli ultimi anni di dati disponibili, specificando la tipologia di stazione meteorologica considerata.

Nello SIA non si riportano le principali sorgenti emissive. Inoltre non è riportata l'analisi della natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra evitate dal progetto proposto, riportando in termini complessivi la riduzione delle emissioni associate ad esso.

Nella documentazione non sono riportate stime di impatto atmosferico in fase di cantiere e di dismissione dovuto ad emissioni di polveri e sostanze gassose.

Non è stato previsto un Piano di monitoraggio ambientale per la componente atmosfera.

## **2. RUMORE E CAMPI ELETTROMAGNETICI**

### **Considerato che,**

#### Rumore

I Comuni di Santa Margherita Belice (AG), Montevago (AG) e Menfi (AG) non hanno ancora adottato il Piano di Classificazione acustica comunale.

Il Proponente per il confronto con i limiti normativi ha applicato quanto previsto dall'art.6 del D.P.C.M. 03/01/91, prendendo in considerazione i limiti della zona "Tutto il territorio nazionale" (70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per il periodo notturno).

Sono stati individuati i luoghi, nell'ambito dell'areale d'impianto, che contemporaneamente possano configurarsi come luoghi di normale stazionamento di soggetti ricettori (corpi di fabbrica

e pertinenze che per caratteristiche costruttive e titolo abitativo sono in grado di accogliere destinazione d'uso di tipo residenziale, ricreativo, lavorativo, giusta - DPR n. 459 del 18/11/1998) e dall'altro come luoghi maggiormente esposti per posizione rispetto alle sorgenti rumorose. In particolare, sono state censite tutte le costruzioni ricadenti entro il limite di distanza pari a 600 m da ciascun aerogeneratore, quindi estrapolate soltanto quelle che per Categoria Catastale risultino tali da rientrare nelle tipologie valide per abitazione (categorie A) nonché per attività ricreative e lavorative (parte delle categorie B e C).

Sono state eseguite rilevazioni fonometriche presso i ricettori o luoghi sensibili che, tra tutti quelli censiti, sono risultati significativamente più vicini alle sorgenti di rumore del costruendo impianto e tali da rappresentare il caso limite. A tal riguardo sono stati individuati i seguenti recettori:

**tab.4.1: ricettori sensibili oggetto di verifiche acustiche**

ID Edificio	Comune	Dati Catastali			Utilizzo	Stato - condizioni
		Foglio	Particella	Categoria catastale		
A	MENFI	8	198	A/3	stagionale temporaneo a supporto attività agricola	normale
B	MONTEVAGO	18	266	A/7	stagionale temporaneo a supporto attività agricola	normale
E	S. MAR.BELI.	40	447	A/4	stagionale temporanea a supporto attività agricola	normale
I	S. MAR.BELI.	48	375	A/4	stagionale temporanea a supporto attività agricola	insufficiente all'uso edificio degradato
J	S. MAR.BELI.	51	306	A/7	stagionale temporanea a supporto attività agricola	appena sufficiente all'uso
P	S. MAR.BELI.	51	352	A/3	stagionale temporanea a supporto attività agricola	appena sufficiente all'uso
T	S. MAR.BELI.	59	5	A/3	stagionale temporanea a supporto attività agricola	insufficiente all'uso edificio degradato

Le rilevazioni sono state eseguite in periodo di riferimento diurno, in condizioni di vento debole ( $\leq 5$  m/s) e con tempo di misura di circa 8 min.

Il proponente inoltre, visto che il clima acustico dell'intera area interessata al progetto risente in maniera particolare delle perturbazioni di pressione procurate dalla velocità del vento, ha ricostruito il livello di pressione acustica prodotto dal vento sull'areale attraverso una relazione matematica di letteratura che mette in relazione il rumore con la velocità del vento. In tal modo ha calcolato il livello equivalente residuo da attribuire mediamente all'areale di impianto posto che ritiene non sussistano sorgenti di rumore fisse che caratterizzino diversamente ed influenzino in maniera significativa l'areale. Ha calcolato pertanto come livello residuo il valore di Leq circa pari a 45 dBA.

Per la fase post operam il proponente ha proceduto alla determinazione analitica dei valori dei livelli di pressione acustica previsionale prodotti dalle turbine eoliche con l'ausilio di software di calcolo IMMI 2020, mediante il quale è stato possibile ottenere la mappatura acustica dell'area in fase post operam e i calcoli del livello acustico presso ciascun recettore sensibile selezionato.

Il proponente conclude che la realizzazione del progetto non fa emergere superamenti dei limiti normativi attualmente in vigore e non produce un significativo impatto acustico sull'areale d'impianto stesso.

#### Vibrazioni

Il Proponente ha rappresentato che il fattore di impatto "Vibrazioni" è generato nel progetto solo durante la fase di costruzione e pertanto non ha ritenuto necessario eseguire approfondimenti in quanto vibrazioni significative saranno prodotte solamente durante la preparazione delle fondazioni (che saranno confinate completamente all'interno dell'area di cantiere e avranno una durata limitata nel tempo) e pertanto l'impatto indotto da tali attività può essere ritenuto trascurabile.

#### Campi elettromagnetici

Il Proponente ha effettuato uno specifico studio ("Calcolo dei campi elettromagnetici") ove ha riportato gli esiti dei calcoli di induzione magnetica lungo i cavidotti e la sottostazione elettrica di consegna. Sono state calcolate altresì le relative DPA.

Il Proponente ritiene che:

- data l'assenza di abitazioni e luoghi destinati a permanenza prolungata della popolazione in

prossimità delle dorsali e degli elettrodotti in progetto, sono ampiamente rispettati i limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente;

- in fase di esercizio l'impatto sulla componente ambientale è da ritenersi non significativo.

#### **Valutato che,**

lo studio di impatto acustico contiene in generale le informazioni utili per una valutazione di impatto previsionale. Si evidenzia tuttavia che lo studio risulta lacunoso nella caratterizzazione della area allo stato attuale per quale il Proponente ha effettuato rilevazioni fonometriche di breve periodo e solo in periodo diurno, non ritenendo tuttavia le stesse rappresentative del clima acustico dell'area. Tra le sorgenti acustiche già presenti sul territorio non vengono riportati gli impianti eolici già presenti.

In merito ai limiti normativi, il Proponente non ha preso in considerazione uno scenario di limiti più cautelativo, applicabile quando i Comuni avranno adottato i rispettivi Piani di Classificazione Acustica. In tal caso saranno applicabili valori limite di emissione e di immissione sicuramente inferiori rispetto a quelli presi in considerazione (70 dBA nel periodo diurno e 60 dBA nel periodo notturno), rendendo potenzialmente necessari interventi di mitigazione acustica che il Proponente non ha individuato. I livelli di rumore stimati sono inferiori ai limiti di immissione previsti per la classe III, ma prossimi ai limiti di emissione acustica nel periodo notturno per la stessa classe.

In riferimento ai limiti differenziali il proponente ha eseguito le sue valutazioni solo relativamente al periodo diurno visto che ha dichiarato tale limite non applicabile. Tale condizione di non applicabilità del limite differenziale, visti i risultati previsionali ottenuti, può essere accolta solo per il periodo diurno, ma non per il periodo notturno visto che i livelli acustici calcolati sono superiori a 40 dBA.

Non è stata eseguita la valutazione di impatto acustico in fase di cantiere.

Non è stato individuato un Piano di Monitoraggio Acustico.

In merito alla documentazione relativa ai campi elettromagnetici non si evidenziano criticità.

### **3. SUOLO E SOTTOSUOLO**

#### **Considerato che,**

- Il Proponente ha fornito la Relazione PELE\_6\_REL\_004 “*Studio geologico preliminare, idrogeologico, caratterizzazioni sismiche e geotecniche*”, in cui riporta dati di letteratura sulle caratteristiche dell'area di progetto e illustra i risultati di alcune indagini puntuali, consistenti in due sondaggi atti a determinare le caratteristiche geo-meccaniche dei terreni dell'area di interesse.

#### Litologia

- In successione stratigrafica dal basso verso l'alto è presente un complesso carbonatico e calcareo-dolomitico costituito dai litotipi di due principali unità stratigrafico-strutturali, Unità di Monte Magaggiaro-Pizzo Telegrafo e Unità di Monte Genuardo, costituenti il basamento Mesozoico. A questi segue in successione stratigrafica un complesso di coperture mioceniche prevalentemente terrigene, e un complesso di depositi marnoso-calcarei, terrigeni e clastico-carbonatici afferenti al ciclo Plio-Quaternario. Fondamentalmente i siti di progetto insistono su calcari molto cariati (S1) e fessurati e su argille (S2).

#### Geomorfologia

- L'area di progetto ricade all'interno del bacino del F. Carboj e dell'area territoriale compresa tra il bacino del F. Carboj e il bacino del F. Belice, in Sicilia occidentale. Morfologicamente l'area è costituita da una serie di alti strutturali di natura prevalentemente carbonatica e da rocce di natura terrigena che occupano e ricoprono le depressioni morfologiche comprese tra i vari massicci montuosi. In particolare l'area risulta articolata in una serie di ampie spianate di varia estensione, corrispondenti a terrazzi marini degradanti verso il mare. La morfologia è strettamente

interconnessa alla geologia: laddove affiorano i calcari le zone sono pianeggianti, dove invece affiorano le argille la zona può definirsi collinare con tratti a volte scoscesi.

- Diverse aree dei Comuni oggetto dello studio ricadono nelle zone R3 e R4 di rischio idrogeologico e geomorfologico del PAI, sebbene nessuna delle aree individuate per la realizzazione degli aerogeneratori ricada specificatamente all'interno di esse. Alcune porzioni di cavidotto, nonché la torre eolica n. 9, ricadono invece nel vincolo idrogeologico.

#### Sismicità

- Il territorio esaminato ricade in Zona con pericolosità sismica alta, dove possono verificarsi fortissimi terremoti, come da O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006.
- In merito alle aree di sedime il Proponente ritiene che la realizzazione del parco eolico non inficerà le condizioni di stabilità delle aree interessate, in quanto le strutture fondali (di tipo profondo) andranno a bonificare e “chiodare” anche i livelli di terreno più superficiali sicuramente più alterati e, geotecnicamente più scadenti rispetto a quelli di substrato.

#### **Valutato che,**

- Il Proponente ha fatto un primo approfondimento allo scopo di verificare le caratteristiche geologiche del sottosuolo, realizzando due sondaggi atti a determinare le caratteristiche litologiche e geomeccaniche dei terreni dell'area di interesse. Alla luce dei risultati il Proponente ha modificato la precedente scelta della tipologia di fondazione, optando per fondazioni profonde su pali.
- Il Proponente ha poi rimandato al successivo grado di approfondimento della progettazione esecutiva ogni altra verifica puntuale delle caratteristiche litologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche dei terreni del substrato, che appaiono ricavate spesso a grande scala dalla letteratura esistente.

## **4. ACQUE SUPERFICIALI**

#### **Considerato che,**

il Proponente dichiara che:

- gli aerogeneratori ricadono nei bacini idrografici dei Fiumi Belice e Carboj. Quest'ultimo è il corpo idrico principale nell'area di studio e nel suo bacino è presente il lago artificiale Arancio, anch'esso considerato come corpo idrico significativo;
- il territorio compreso tra i bacini del Carboj e del Belice è per lo più drenato da brevi incisioni torrentizie quasi sempre in regime di magra. Il reticolo idrografico superficiale risulta complessivamente assai poco sviluppato;
- essendo le piogge concentrate in pochi mesi, assumono particolare interesse i fenomeni di ruscellamento superficiale, di infiltrazione e di evaporazione;
- dai monitoraggi dell'ARPA risulta per il F. Belice uno stato ecologico e chimico buono, mentre per il F. Carboj, invece, uno stato chimico buono e uno stato ecologico sufficiente.

#### **Valutato che,**

- il Proponente ha considerato una serie di misure atte a mitigare gli impatti del progetto sulle acque superficiali, quali:
  - ubicazione delle aree di impianto al di fuori delle aree zonizzate dal Piano di Assetto Idrogeologico;
  - siti di installazione degli aerogeneratori non interessati da corsi d'acqua superficiali o dalle relative fasce di rispetto di 150 m dalle sponde;
  - aree di cantiere localizzate in zone non interessate dal reticolo idrografico superficiale non vincolato e con adeguati sistemi di canalizzazione delle acque di dilavamento delle stesse aree di cantiere;
  - mancanza di prelievi da corpi idrici e di rilasci o scarichi negli stessi durante le fasi di cantiere e di esercizio;

- tracciato del cavo MT interrato a servizio del parco eolico che non interessa corsi d'acqua superficiali;
  - sistemazione superficiale dei terreni con regimentazione delle acque di corrivazione.
- Pertanto si presume che la realizzazione del progetto non interferirà con l'attuale stato di equilibrio dei luoghi e che possa essere ininfluente sul grado di pericolosità/rischio idrogeologico delle aree attraversate che, comunque, si presentano stabili.

## 5. ACQUE SOTTERRANEE

### Considerato che,

- l'area di progetto ricade all'interno delle perimetrazioni relative ai corpi idrici sotterranei “*Menfi Capo San Marco*” e “*Monte Magaggiaro*” individuati dalla Regione Siciliana;
- l'area è idrogeologicamente complessa, essendo caratterizzata da litotipi a diversa permeabilità, quali: depositi sabbiosi caratterizzati da permeabilità primaria per porosità, litotipi calcarei caratterizzati da permeabilità secondaria per fratturazione e dissoluzione chimica, depositi argillosi impermeabili o scarsamente permeabili;
- queste condizioni idrogeologiche, connesse con la presenza di intercalazioni argillose a più livelli, danno origine a una complessa struttura idrogeologica multifalda, con formazione di acquiferi spesso composti da più falde sovrapposte e di accumuli di acqua sospesi a carattere stagionale, influenzati dal regime delle precipitazioni;
- la circolazione idrica sotterranea risulta piuttosto limitata nelle aree afferenti al Comune di Santa Margherita Belice, a causa della prevalenza di terreni argillosi e argilloso-sabbiosi o marnosi, da poco permeabili a praticamente impermeabili;
- nel settore orientale invece (Montevago), i depositi più permeabili affiorano in aree più estese e con spessori notevoli, e consentono l'accumulo di falde idriche anche di particolare rilevanza in corrispondenza degli affioramenti calcarei o calcareo-dolomitici;
- è stato illustrato lo stato chimico delle acque sotterranee, con riferimento ai dati 2011-2016 di ARPA.

### Valutato che,

- gli impatti rilevanti sulle acque sotterranee sono legati fondamentalmente agli scavi per le fondazioni su pali degli aerogeneratori, che potranno raggiungere i 30 m di profondità;
- il progetto appare privo di un adeguato approfondimento sulle acque sotterranee, necessario in ragione: 1) della grande profondità delle fondazioni su pali degli aerogeneratori, 2) della complessità idrogeologica legata alla presenza di un sistema multifalda, con sabbie e conglomerati intercalati ad argille e limi, e a falde che possono essere in contatto idraulico tra di loro, 3) della presenza di falde acquifere superficiali; 4) delle forti escursioni stagionali della piezometrica, 5) della potenzialità della falda superficiale estremamente variabile da zona a zona;
- non vengono forniti dati sulle aree di sito circa la profondità e la disposizione della/e falda/e acquifera/e, le oscillazioni della piezometrica, la qualità delle acque, e l'interazione degli acquiferi con le opere da realizzare, al fine di caratterizzare lo stato attuale dell'ambiente;
- non coerenti appaiono alcune dichiarazioni sulle acque sotterranee nel SIA e in alcune relazioni specialistiche. Se nel SIA il Proponente dichiara con fermezza che “*l'assetto idrogeologico non verrà in alcun modo alterato*”, di tono più cautelativo sono alcune dichiarazioni nella Relazione Geologica, dove si ammette la complessità delle falde acquifere e si riconosce la necessità di verificare la circolazione idrica sotterranea, per la cui caratterizzazione però si rimanda al progetto esecutivo (“*tuttavia un accurato approfondimento sulle caratteristiche idrogeologiche verrà eseguito in fase esecutiva e comunque si può affermare che la circolazione idrogeologica è presente*”). Quanto suddetto assume grande rilevanza se si considera che esiste un rischio concreto di interazione delle falde acquifere con le fondazioni degli aerogeneratori, data la loro grande profondità;
- il Proponente, dunque, non ha fornito dati sulle acque sotterranee, e pertanto l'affermazione che “*anche l'assetto idrogeologico non verrà in alcun modo alterato*” e che “*gli impatti ambientali che potrebbero*

*essere imposti dagli specifici lavori proposti nel presente studio sulla componente “Acqua” sono da considerare trascurabili/nulli” è priva di elementi di supporto. Di conseguenza non è possibile verificare l’idoneità delle scelte localizzative dell’intero impianto;*

- alla luce di quanto suddetto e in considerazione della grande importanza che riveste la preziosa risorsa idrica ai fini della valutazione degli impatti ambientali, sarebbe stato necessario un maggior livello di approfondimento dell’interazione della circolazione idrica sotterranea con le opere previste, e in particolare con i pali di fondazione; ciò allo scopo di individuare eventuali soluzioni progettuali per eliminarne e/o ridurre l’eventuale impatto, attraverso la predisposizione di un adeguato piano di monitoraggio.

## 6. TERRE E ROCCE DA SCAVO (Chiera)

### Considerato che,

Il documento esaminato è il “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da escluse dalla disciplina dei rifiuti” (PELE\_6\_REL\_018\_A redatto ai sensi del comma 3 dell’art. 24 del DPR 120/2017.

Nello specifico, il citato comma 3, prevede la possibilità per il proponente di presentare il “Piano preliminare di riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” ove sia garantita la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06. In sostanza il Piano Preliminare può riguardare esclusivamente il “suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

All’interno del documento vengono sviluppati i temi che concernono la tipologia delle opere che comportano scavi nello specifico:

9 fondazioni di aerogeneratori, 9 piazzole, viabilità interna al parco, trincea di scavo su strada o su terreno agricolo per cavidotto, sottostazione elettrica.

Con i seguenti volumi di scavo:

	Fondazioni	Viabilità interna e Piazzole	Cavidotto	Sottostazione elettrica	TOTALE
Scavo m <sup>3</sup>	9.814,57	17.200,30	28.675,60	4.442,30	31.457,17
Riporto m <sup>3</sup>	9.814,57	17.200,30	28.675,60	4.442,30	31.457,17

Tab.4.

*“Le terre e rocce da scavo che verranno prodotte nell’ambito della realizzazione delle opere dell’impianto eolico in progetto verranno, ove possibile impiegate negli interventi di seguito definiti:*

*Rilevati Una parte significativa dei materiali provenienti dagli scavi andranno a costituire i rilevati necessari all’esecuzione delle opere, tra cui quelli concernenti la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori. Preventivamente verranno accertate le condizioni di stabilità degli interventi in rilevato ed essi verranno realizzati in modo tale da non compromettere le condizioni di stabilità preesistenti. La stesa del materiale deve essere eseguita con regolarità per strati di spessore costante, con modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d’acqua.*

*Rinterri Un’altra parte costituiranno invece i rinterri (ad esempio fondazioni opere d’arte) e i ritombamenti, determinate tipologie di esecuzione delle opere in progetto comprendono infatti il ricoltamento di scavi effettuati, così ad esempio lo scavo per la posa dei cavi MT interrati.*

*Rimodellamenti ambientali La restante parte dei materiali verrà impiegata in appositi rimodellamenti ambientali nelle aree interessate dall'esecuzione di lavori e caratterizzate da pendenze eccessivamente acclivi o andamenti piano altimetrici irregolari.”*

**Valutato che,**

- Il Piano Preliminare è stato analizzato nell’ottica di consentire la redazione di un elaborato coerente con le disposizioni normative vigenti in fase di autorizzazione o comunque in fase esecutiva, prima dell’inizio dei lavori. Di seguito si ritiene necessario evidenziare una serie di **carenze progettuali** che dovranno essere risolte nella nuova formulazione del Piano.
- Dettaglio progettuale (art. 24, comma 3 lett. a) e b) del DPR 20/2017).  
Il Piano Preliminare proposto non risulta pienamente rispondente ai requisiti esplicitamente citati nel comma 3 dell’art. 24 del DPR 20/2017. In particolare, risulta non soddisfatto quanto richiesto alla lettera a) – descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo. Per quanto riguarda le modalità di scavo il documento contiene solo generiche informazioni e pertanto è assente la descrizione dettagliata richiesta dalla norma. Anche per quanto riguarda la descrizione dell’inquadramento ambientale del sito di cui alla lettera b), il documento risulta generico e privo di adeguati riferimenti a tavole o ad altri elaborati da cui poter evincere il dettaglio delle opere di scavo e dei rinterri previsti nel progetto. Manca inoltre la ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento.
- Proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo (art. 24, comma 3 lett. c) del DPR 20/2017)  
Si ritiene necessario che la numerosità dei punti di indagine sia adeguata ai criteri indicati nell’allegato 2 al DPR 20/2017. Per quanto riguarda il set analitico da ricercare nei campioni prelevati, visto il contesto agricolo delle aree oggetto degli interventi, si suggerisce al proponente di tenere conto anche dei fitofarmaci elencati nella Tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/06.
- Relativamente alle volumetrie delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito, il proponente riporta che il totale escavato verrà riutilizzato in sito anche per rinterri e rimodellamenti ambientali, presupponendo di qualificare i materiali di scavo come “sottoprodotti ai sensi dell’art 4 del DPR n°120 del 2017, e quindi non più ai sensi dell’art. 24 dello stesso DPR. Si ritiene necessario, per una visione di insieme, che le stime dei quantitativi prodotti e riutilizzati e/o in esubero delle terre e rocce da scavo per ciascuna opera d’arte vengano schematizzate anche eventualmente in forma riepilogativa tabellare.
- Ad ogni buon fine, si ricorda che l’art. 24 al comma 1 specifica che il Piano Preliminare di Utilizzo deve riguardare le sole terre e rocce escluse dall’ambito di gestione dei rifiuti e riutilizzate tal quali, allo stato naturale, nello stesso sito di produzione.
- Gestione delle terre e rocce in esubero  
Per le terre in esubero, nel rispetto dei criteri di priorità di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovranno essere privilegiate le operazioni di recupero presso impianti autorizzati rispetto all’invio agli impianti di smaltimento. Per le terre e rocce da scavo da gestire nell’ambito della disciplina sui rifiuti si ricorda il rispetto della normativa in merito alla corretta gestione degli stessi rappresentata dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii con particolare riferimento alla realizzazione ed alla gestione dei siti di deposito temporaneo qualora previsti, alla tracciabilità dei rifiuti, alla loro caratterizzazione ai fini del recupero o smaltimento, ecc. Sarebbe opportuno, inoltre, individuare idonei impianti di gestione dei rifiuti ai quali conferire i rifiuti prodotti al fine del loro recupero o smaltimento.

## **7. POPOLAZIONE E SALUTE UMANA (Panico)**

**Considerato che,**

- i quattro centri abitati della provincia di Agrigento interessati dal progetto eolico sono piccoli paesi dell’entroterra siciliano con cui non è presente una interferenza diretta. Le distanze sono infatti le seguenti:

- il centro abitato di Santa Margherita di Belice è situato a circa 1,9 Km a nord dell'impianto;
  - il centro abitato di Montevago è situato a 1,5 Km a nord dell'impianto;
  - il centro abitato di Menfi è situato a 5,5 Km a sud dell'impianto;
  - il centro abitato di Sambuca di Sicilia è situato a 6,2 Km a est dell'impianto;
- il Proponente non ha effettuato una descrizione sulla popolazione e sulla salute umana, fattore specificato all'art. 5, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 152/2006 vigente, ritenendo l'impatto sulla salute pubblica trascurabile.

**Valutato che,**

- Non è possibile valutare l'esposizione dei recettori sensibili al rumore e ai campi magnetici a 50 Hz in quanto sia la valutazione previsionale di impatto acustico sia la valutazione dell'impatto ai campi magnetici non forniscono indicazioni puntuali a tale riguardo. Lo studio predisposto dal proponente non prevede inoltre l'analisi degli impatti delle vibrazioni prodotte durante le fasi di realizzazione dell'opera di progetto sui ricettori individuati nell'area di studio.
- Si rende necessario nella determinazione dei potenziali impatti (rumore, CEM, Vibrazioni) un censimento di tipo catastale dove e siano considerate le aree con destinazione d'uso residenziale o comunque con permanenza di persone per più di 4 ore, in quanto in futuro potrebbero essere ristrutturate e abitate, è necessario che le "unità collabenti" siano considerate aree con destinazione d'uso residenziale o comunque con permanenza di persone per più di 4 ore, in quanto in futuro potrebbero essere ristrutturate e abitate.

## **8. TERRITORIO, ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ**

**Considerato che,**

- le aree interessate dagli aerogeneratori in progetto risultano caratterizzate prevalentemente da zone agricole eterogenee - colture permanenti, per lo più vigneti - seminativi a cerealicoltura avvicendata estensiva - zone caratterizzate da vegetazione erbacea e/o arbustiva, non sembrano interferire con aree non idonee, (ancorché talvolta vicine ad elementi ecologicamente significativi e delicati quali le aree boscate), e sono esterne alle aree protette e ai siti SIC/ZPS/ZSC tutelati da Rete Natura 2000 e alle aree IBA, non essendo altresì direttamente interessati da rotte migratorie.
- Nello specifico sono state riscontrate le seguenti distanze:
  - Aree IBA a 1,24 km a sud del PELE9, codice IBA215 "Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza";
  - ZPS a 8,9 km a est-nord/est dalla PELE8 e a 5,3 km dalla PELE9 codice ITA020048 tipo A "Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza" che si sovrappone con il SIC Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco ITA020035;
  - ZCS a 5,3 km a sud/est dalla PELE 9 codice ITA040006 tipo B "Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza";
  - SIC a 11,6 km a sud dalla PELE 7 codice ITA040012 tipo B "Fondali di Capo San Amrco – Sciacca".

**Valutato che,**

- le interferenze con il paesaggio agricolo e le aree forestali, sono da ritenere non particolarmente gravose e compensabili con adeguati interventi. Il Proponente dichiara che non sono stati interessati habitat sensibili quali il 6220\* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (PELE 3 e 4) e il 5330 "Arbusteti termomediterranei e pre-desertici".
- E' stato avviato il monitoraggio ante operam per l'avifauna, con un'indagine, prevista di durata annuale con cadenza mensile, che ha avuto inizio nel mese di novembre 2020, è continuata fino al giugno 2021 per la quale è stata presentata adeguata relazione tecnica, dalla quale risulta una bassa percentuale di non Passeriformi, l'assenza di taxa caratteristici degli stadi maturi della successione come i Picidae e, al momento, assenza di grandi rapaci e veleggiatori.

- Il solo aerogeneratore PELE 9 risulta prossimo ai limiti dell'area IBA Rocca Busambra (complesso che rappresenta la “roccaforte” dei rapaci in Sicilia) e non risulta essere stata prodotta la Vinca, pur in presenza di dati e documentazione utili e sufficienti per la valutazione generale degli impatti sulle matrici della biodiversità e degli ecosistemi e specie.
- Si rende necessario procedere ad opportune misure di mitigazione e compensazioni ambientali in senso atecnico e di natura ecologico-funzionale e territoriale in generale.

## **9. MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE**

### **Considerato e Valutato che,**

le misure di mitigazione riportate per ciascuna matrice ambientale sono limitate a considerazioni generali e scontate e le misure di compensazione sono pressoché assenti.

## **TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede e, in particolare, i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,

## **ESPRIME**

**parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto denominato “Parco Eolico Leva” ad eccezione dell'aerogeneratore PELE09, e subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative di seguito impartite:**

<b>CONDIZIONE n. 1</b>	
<b>Macrofase</b>	<b>ANTE OPERAM</b>
<b>Fase</b>	<b>Progettazione esecutiva</b>
<b>Ambito di applicazione</b>	<b>Aspetti progettuali</b>
<b>Oggetto della prescrizione</b>	<p>Il progetto esecutivo dovrà prevedere l'esclusione della torre PELE09, e dovrà essere aggiornato e farsi carico della compatibilizzazione del più puntuale tracciato delle opere connesse con i cavidotti esistenti, nonché farsi carico della possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori per i quali nell'iter autorizzativo dovesse essere comprovata l'interferenza con altri impianti in precedenza autorizzati.</p> <p>Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle prescrizioni del presente parere, e dovranno essere previsti gli oneri a carico dell'appaltatore per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per minimizzare gli impatti e rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera, con particolare attenzione alla salvaguardia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. delle acque, sia superficiali che sotterranee;</li> <li>2. del clima acustico, utilizzando mezzi omologati e certificati con marchio CE;</li> <li>3. del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico-fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe;</li> <li>4. dell'avifauna e dei chiropteri per il comparto biodiversità.</li> </ol> <p>Il progetto esecutivo e l'annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di lavorazione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Siciliana, ARPA Sicilia
<b>CONDIZIONE n. 2</b>	
<b>Macrofase</b>	<b>ANTE OPERAM</b>
<b>Fase</b>	<b>Progettazione esecutiva</b>
<b>Ambito di applicazione</b>	<b>Rumore, aria, clima</b>

<b>Oggetto della prescrizione</b>	<p>Rumore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dovrà essere redatto lo studio di impatto acustico per la fase di cantiere e di dismissione all'interno del quale dovranno essere descritte le sorgenti acustiche utilizzate nel corso delle lavorazioni e dovranno essere individuati tutti gli scenari di impatto determinati dalle diverse fasi di lavorazione. I livelli acustici dovranno essere calcolati presso tutti i recettori individuati e dovranno essere confrontati con i limiti normativi.</li> <li>- Per la fase di cantiere/dismissione e per la fase post operam dovranno essere descritte le azioni di mitigazione in casi di superamento dei limiti normativi.</li> <li>- La documentazione dovrà essere trasmessa all'ARPA Sicilia ai fini di una sua valutazione e rilascio parere.</li> </ul> <p>Aria e clima</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sia per la fase di cantiere che dismissione si dovranno valutare gli impatti attraverso simulazioni modellistiche che stimino i valori di concentrazione (in termini di <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>) dei principali inquinanti (polveri e composti gassosi) da confrontare con i limiti di legge per la qualità dell'aria.</li> <li>- Relativamente alle emissioni, dovranno essere prodotte: una stima delle emissioni di polveri e composti gassosi dovute alle fasi di lavorazione (comprese la realizzazione/adeguamento di strade e piste e l'interramento dei cavidotti) e al passaggio dei mezzi di cantiere sulle strade di accesso alle aree di cantiere; una stima degli impatti, utilizzando un modello di dispersione e considerando come dati di input tutte le emissioni di inquinanti associate alle attività di lavorazione e l'anno meteorologico aggiornato, caratterizzante le condizioni meteo attuali; il confronto dei risultati modellistici con i dati di concentrazione (aggiornati all'ultimo anno di dati monitorati), delle centraline di monitoraggio più rappresentative dell'area oggetto di studio.</li> <li>- Dovrà essere eseguita l'analisi della natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra evitate dal progetto proposto, riportando in termini complessivi la riduzione delle emissioni associate ad esso.</li> </ul> <p>La documentazione dovrà essere trasmessa all'ARPA Sicilia ai fini di una sua valutazione e rilascio parere</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Sicilia per parere sulla documentazione
<b>CONDIZIONE n. 3</b>	
<b>Macrofase</b>	<b>ANTE OPERAM</b>
<b>Fase</b>	<b>Progettazione esecutiva</b>
<b>Ambito di applicazione</b>	<b>Monitoraggio Ambientale</b>

<p><b>Oggetto della prescrizione</b></p>	<p>Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), il quale dovrà essere redatto sulla base delle <i>"Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)"</i> e integrato con le valutazioni e le prescrizioni contenute nel presente parere.</p> <p>Il PMA dovrà altresì includere tutte le altre componenti ambientali potenzialmente interessate dalla presenza dell'impianto, e in particolare le componenti Elettromagnetismo, Rumore, Vegetazione Flora e Fauna terrestre, Acque sotterranee.</p> <p>Per il monitoraggio acustico sarà necessario riferirsi anche alle Linee Guida SNPA n. 103/2013 <i>"Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici"</i>.</p> <p>In particolare il monitoraggio dovrà essere completato e consegnato ante operam e poi in corso di esercizio per aggiornare le conoscenze e predisporre eventuali aggiustamenti sulle mitigazioni (in coerenza con i protocolli di monitoraggio Eurobats, Series N. 6. <i>Guidelines for consideration of bats in wind farm projects</i>, che costituiscono lo standard di riferimento, in un raggio di 10 km), con riferimento alle presenze di avifauna e chiroteri, svernanti e frequentanti il territorio di area vasta. Il monitoraggio in corso d'opera relativo all'avifauna dovrà essere annuale per i primi 5 anni e poi a cadenza biennale. Il Proponente dovrà dunque produrre il progetto di monitoraggio avifaunistico e degli altri vertebrati (inclusa mammalofauna) secondo l'approccio BACI (<i>Before After Control Impact</i>), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento <i>"Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna"</i>.</p> <p>Il PMA dovrà essere sottoposto oltre alla CTVA anche all' Arpa Sicilia per il parere. Il Proponente dovrà anche concordare con Arpa la modalità e la frequenza di restituzione dei dati e di comunicazione, nonché i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto.</p> <p>Il Proponente dovrà prevedere un piano dettagliato e robusto di misure di mitigazione e compensazione.</p>
<p>Termine avvio Verifica Ottemperanza</p>	<p>Progetto esecutivo</p>
<p>Ente vigilante</p>	<p>MITE</p>
<p>Enti coinvolti</p>	<p>Regione Siciliana, ARPA Sicilia.</p>
<p><b>CONDIZIONE n. 4</b></p>	
<p><b>Macrofase</b></p>	<p><b>ANTE OPERAM – IN CORSO D'OPERA – POST OPERAM</b></p>
<p><b>Fase</b></p>	<p><b>Fase precedente la cantierizzazione e in corso d'esercizio</b></p>
<p><b>Ambito di applicazione</b></p>	<p><b>Aspetti ambientali ed ecologici</b></p>

**Oggetto della  
prescrizione**

**Sottosuolo**

*Fase precedente la cantierizzazione, progettazione esecutiva*

Il Proponente prima dell'inizio dei lavori, in fase di progettazione esecutiva, dovrà:

1. presentare uno **studio geologico e geotecnico integrativo e di dettaglio**, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, con una verifica puntuale del sottosuolo attraverso specifiche analisi geologiche e geotecniche, al fine di ottenere una più dettagliata caratterizzazione di ogni singolo sito di installazione degli aerogeneratori e di ricostruire un modello geologico e geotecnico di dettaglio dell'area di progetto;
2. realizzare una serie di sondaggi in ciascun sito ove è prevista l'ubicazione delle fondazioni degli aerogeneratori, onde verificare la litostratigrafia dei terreni (con acquisizione di campioni) e l'eventuale presenza di falde acquifere;
3. fornire le mitigazioni e le compensazioni necessarie.

**Acque superficiali**

*Fase precedente la cantierizzazione*

Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico occorrerà preventivamente ottenere il nulla osta da parte delle autorità competenti.

Il Proponente ha l'obbligo:

1. di garantire la massima "trasparenza idraulica" delle opere (utilizzo di materiale drenante non cementato);
2. che il deflusso delle acque meteoriche superficiali sui suoli sia adeguatamente canalizzato e regimentato nei pressi dei siti degli aerogeneratori e delle opere accessorie, intercettandolo a monte degli stessi, canalizzandolo e accompagnandolo a valle nei recettori naturali esistenti, onde non sollecitare la vulnerabilità idraulico-idrogeologica dei terreni limosi-argillosi dell'area.

**Acque sotterranee**

*Fase precedente la cantierizzazione, progettazione esecutiva*

In fase di progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori il Proponente dovrà presentare uno studio idrogeologico integrativo di dettaglio, verificando in corrispondenza di ogni singolo aerogeneratore:

1. la natura dei terreni interessati dai lavori di scavo,
2. la presenza nel sottosuolo di falde acquifere,
3. le loro eventuali oscillazioni,
4. le caratteristiche fisico-chimiche delle acque.

In particolare lo studio dovrà includere:

1. tipologia di fondazioni e profondità dei pali per ciascun aerogeneratore;
2. un sondaggio in corrispondenza di ciascun aerogeneratore, che vada oltre la profondità da raggiungere con i pali delle fondazioni, onde verificare con certezza la litostratigrafia dei terreni e l'eventuale presenza di falde acquifere;
3. in caso positivo relativamente alla presenza di acque sotterranee potenzialmente interagenti con le opere di progetto, i dati idrogeologici acquisiti e/o esistenti sull'area di progetto, relativamente alla tipologia delle falde acquifere, alla loro estensione areale, alla loro profondità e alle eventuali oscillazioni stagionali della piezometrica;
4. la composizione dei materiali che verranno usati nel cemento dei pali di

	<p>fondazione per ogni aerogeneratore, che dovranno prevedere cemento a presa rapida. Dovranno essere usati fanghi di perforazione naturali, escludendo dall'attività di trivellazione l'utilizzo di polimeri artificiali, emulsioni di oli minerali e altre soluzioni di analogo impatto. L'utilizzo di tali materiali dovrà preventivamente essere comunicato alle Autorità di controllo, corredato di tutte le informazioni tecniche necessarie a valutare le possibili ricadute ambientali e/o igienico-sanitarie;</p> <p>5. nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni di terreno previsti dovrà essere acquisito un campione delle acque sotterranee per analizzarne la composizione chimica e biologica.</p> <p>Gli esiti delle attività eseguite e gli accorgimenti che si intendono adottare in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori dovranno essere trasmessi all'ARPA Sicilia, per il controllo, verifica e approvazione della documentazione prodotta dal Proponente, e per le modalità di prosieguo, e al MiTE per l'approvazione ed eventuali prescrizioni.</p> <p><u>Fase di Cantiere</u></p> <p>1. Nel caso di interferenze delle fondazioni degli aerogeneratori con la falda acquifera, dovrà essere realizzato un monitoraggio delle acque sotterranee da concordare con Arpa Sicilia, per tutto il periodo degli scavi e della realizzazione delle fondazioni, comprendente analisi chimiche e biologiche delle acque, da realizzare a intervalli non superiori a due mesi, e rilievi in continuo del livello piezometrico, della temperatura e della conducibilità.</p> <p><u>Fase di esercizio</u></p> <p>1. Nel caso di interferenze della falda acquifera con le fondazioni degli aerogeneratori, per i primi tre anni dovrà essere eseguito un monitoraggio semestrale delle acque sotterranee, le cui modalità saranno da concordare con Arpa Puglia.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori, in corso d'opera, in fase di esercizio
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Siciliana, ARPA Sicilia.
<b>CONDIZIONE n. 5</b>	
<b>Macrofase</b>	<b>ANTE OPERAM – POST OPERAM</b>
<b>Fase</b>	<b>Fase di progettazione - Fase di esercizio - Dismissione dell'opera</b>
<b>Ambito di applicazione</b>	<b>Misure di mitigazione, compensazione ed aspetti gestionali</b>
<b>Oggetto della prescrizione</b>	<p>Dovranno essere progettate e messe in essere le misure utili a minimizzare l'impatto sull'avifauna e su altre componenti, incluso obbligo di: i) colorazione di una pala in nero per ridurre l'incidenza sulle componenti dell'avifauna; ii) il terreno agrario nelle superfici sottostanti gli aerogeneratori sotto le pale, in un'area circolare di diametro di 60 m, dovrà essere mantenuto pulito tramite lavorazioni superficiali, sfalci e ripuliture a cadenza almeno semestrale; iii) adozione di tecnologie appropriate di controllo, dissuasione e protezione del passaggio dell'avifauna (dtBird, radar); iv) escludere l'utilizzo di</p>

	pavimentazioni impermeabilizzanti; v) controllo dell'erosione nelle aree interessate dal progetto; vi) salvaguardia degli esemplari arborei esistenti e ripristino ecologico-funzionale dei pochi corridoi naturali (filari interpoderali, siepi e alberi sparsi) con i quali interferiranno i lavori di cantiere incluso il recupero della vegetazione igrofila degli impluvi intercettate dalle opere di cantiere; vii) il cantiere dovrà essere circoscritto esclusivamente alle zone di intervento ed al termine dei lavori le aree di cantiere verranno smantellate ed i terreni ripristinati secondo i profili e l'uso del suolo precedente.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio e dismissione dell'opera
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Siciliana, ARPA Sicilia

#### **CONDIZIONE n. 6**

Macrofase	ANTE OPERAM – POST OPERAM
Fase	Fase di progettazione - Fase di esercizio - Dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Misure di compensazione in senso atecnico e ripristini ecosistemici

**Oggetto della  
prescrizione**

In tutta l'area interessata dal progetto: i) dopo accurato computo quantitativo per piazzole, strade, stazione, aree di cantiere..., dovranno essere progettate misure compensative atte a bilanciare il consumo di suolo temporaneo e permanente, la sottrazione all'uso delle piazzole sottostanti le pale, la frammentazione del particellare colturale e degli habitat, eventuali tagli di alberi (da computare preventivamente), nonché le emissioni dovute al cantiere e alla costruzione dell'opera (attraverso metodologia LCA), identificando aree nel territorio, anche di area vasta, nella misura proporzionale almeno di 1:10, in cui recuperare o ripristinare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali o seminaturali, con particolare attenzione alle pseudo steppe mediterranee, agli arbusteti termomediterranei e pre-desertici e agli ambiti umidi e ripariali (vasche e piccoli bacini sono risorse preziose per molte specie animali, in particolare per gli anfibi, fortemente limitati dalla scarsità dell'acqua), utilizzando specie e provenienze autoctone; ii) si dovrà altresì costantemente prevedere nell'intera area: il controllo delle specie ruderali, infestanti, aliene; iii) foraggiamento e ripopolamento faunistico rispetto alle perdite causate dall'impatto (come determinato dal monitoraggio in corso d'opera); iv) bonifica delle discariche di inerti e rifiuti e recupero dei siti degradati presenti; v) sistemazioni idraulico - agrarie e prevenzione dell'erosione laminare e spondale nel reticolo idrografico; vi) riordino bioecologico degli impianti forestali di origine artificiale con avvio dei processi di rinaturalizzazione e diversificazione compositiva e strutturale; vii) interventi di prevenzione selvicolturale e infrastrutturale per il rischio d'incendio, in coordinamento con la pianificazione AIB esistente, su tutte le aree forestali presenti.

Per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le più attuali linee guida della Restoration Ecology) il Proponente dovrà inviare specifica relazione, inclusa documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per la verifica di ottemperanza. Gli interventi da progettare sono da concordare con gli enti locali e da realizzare entro 24 mesi dell'avvio dell'esercizio. Essi dovranno migliorare le valenze ecologico-funzionali del territorio, che sono fortemente legate alle attività agricole, con presenza residuale di boschi, siepi, muretti, filari, scarsa contiguità di ecotoni e biotopi e con gli unici elementi di connessione ecologica rappresentati dal reticolo idrografico, fortemente soggetto a processi di degrado. Integrazione della rete ecologica, riordino bioecologico dei popolamenti forestali e creazione di nuovi habitat, connessioni ecologiche e contenimento delle specie aliene e invasive, attività atte a limitare i disturbi dei siti di riproduzione e favorire le poche specie di interesse riscontrate, bonifiche, ripuliture, riqualificazioni, rigenerazione del mosaico territoriale e aumento della complessità degli ecosistemi semplificati possono essere gli obiettivi da raggiungere, per ricostituire l'eterogeneità del paesaggio agricolo assieme agli essenziali interventi di prevenzione antincendio boschivo, selvicolturali e infrastrutturali. In caso di mancato accordo con gli enti locali indicati, il Proponente è onerato a sottoporre il progetto delle misure di compensazione all'Autorità Ambientale Competente della Regione Siciliana.

Cinque anni prima dell'effettivo *decommissioning*, dovrà infine essere predisposto un piano di dismissione che preveda, tra l'altro:

- le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, considerando anche l'eventuale presenza di habitat creatosi alla base delle strutture;
- la ricostituzione del profilo dei suoli; gli interventi di ripristino ambientale di tutte le aree e strade di servizio dell'impianto;
- cronoprogramma e allocazione delle risorse.

Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio e dismissione dell'opera
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Siciliana, ARPA Sicilia

**Il Presidente**

**Cons. Massimiliano Atelli**



MASSIMILIANO ATELLI  
CORTE DEI CONTI  
01.06.2022 08:03:00  
GMT+01:00



# RWE

*PARCO EOLICO LEVA*  
*ID\_VIP 6193*

*Memoria del proponente*

*24 marzo 2023*

## Sommario

1. Premessa. Il ruolo di RWE Renewables nella transizione energetica a livello globale e italiano. L'importanza del progetto Leva nella strategia del Gruppo.....	3
2. Brevi cenni sull'iter procedimentale.....	5
3. La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile come strumento di contrasto al cambiamento climatico e il contributo del Parco Eolico Leva.....	6
4. L'impostazione seguita da RWE per la progettazione dell'Impianto Leva; il dissenso da parte del MIC emerso nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale.....	8
5. Conclusioni.....	28
6. Elenco degli Allegati.....	31

\*

## **1. Premessa. Il ruolo di RWE Renewables nella transizione energetica a livello globale e italiano. L'importanza del progetto Leva nella strategia del Gruppo.**

RWE Renewables Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, la "Società" o "RWE Renewables Italia") è parte del Gruppo RWE con sede ad Essen, Germania.

Nell'ambito del Gruppo RWE, RWE Renewables, la divisione dedicata alle energie rinnovabili, è uno dei leader mondiali del settore.

Con più di 3.500 dipendenti RWE Renewables gestisce impianti eolici onshore e offshore, impianti fotovoltaici e sistemi di stoccaggio per una capacità complessiva di ca. 9 GW. RWE Renewables è uno degli attori industriali che sta attualmente guidando l'espansione della produzione di energia da fonti rinnovabili a livello mondiale, svolgendo un ruolo di primo piano nella transizione ecologica globale.

RWE Renewables sta infatti sviluppando progetti in oltre quindici paesi in quattro continenti, con un budget di investimenti di oltre 50 miliardi di euro per lo sviluppo nel decennio in corso, proponendosi quale forza propulsiva della transizione energetica, con un'ambiziosa strategia di sviluppo e investimento che mira ad espandere la propria capacità installata di energia rinnovabile a 50 GW a livello globale, entro il 2030.

L'Italia assume un ruolo primario nella suddetta strategia di transizione ecologica di RWE Renewables. L'obiettivo per il 2030 è di avere una capacità installata di 1GW da eolico onshore, solare e sistemi di accumulo. RWE Renewables Italia è, infatti, una società attiva da molti anni nello sviluppo, nella costruzione e nell'esercizio di impianti di produzione energetica da fonte eolica sul territorio italiano, ed è uno dei principali operatori del settore, con il suo patrimonio di diciassette parchi eolici in esercizio (quarto operatore nell'eolico in Italia), dislocati in Sardegna, Sicilia, Campania, Basilicata, Toscana, Molise, Puglia e Calabria per un totale di oltre 500 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuale di circa 400,000 famiglie, e di due parchi in procinto di essere costruiti, entrambi in Puglia (Parco Eolico San Severo e Parco Eolico Mondonuovo), per una potenza complessiva di ulteriori 108 MW, impiegando in maniera diretta o tramite le sue controllate circa 120 lavoratori.

RWE Renewables Italia è il vettore per gli investimenti del Gruppo RWE in Italia per la transizione energetica, e come tale può contribuire in modo più che significativo alla politica nazionale di transizione ecologica, che assume oggi maggiore impulso e rinnovata rilevanza di indirizzo politico-amministrativo tramite i recenti Decreti "*Semplificazioni*" che prevedono norme specifiche per le energie rinnovabili, l'approvazione del PNIEC, le recenti riforme normative, la recente riorganizzazione delle competenze pubbliche e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, MASE), la "*rivoluzionaria*" modifica dell'articolo 9 della Costituzione dal punto di vista del contrasto alla crisi climatica e della salvaguardia dell'ambiente nell'interesse delle future generazioni ("*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*") ed infine tramite gli indirizzi programmatici del Governo e della Unione Europea.

Nell'ambito di questo ruolo, RWE Renewables Italia ha attualmente avviato – inter alia - l'iter autorizzativo di 18 nuovi progetti per la realizzazione di nuovi impianti eolici, caratterizzati da un elevato grado di compatibilità ambientale e paesaggistica ma anche da un'elevata capacità di

produzione di energia da fonte rinnovabile, per i quali è prevista la valutazione di impatto ambientale statale, per un volume di investimenti di oltre 500 milioni di euro nei prossimi 10 anni.

Come nel prosieguo meglio evidenziato RWE Renewables Italia ha sempre avuto e tutt'oggi ha come unico punto di riferimento i siti ambientalmente compatibili, scelti solo a valle di studi di screening ambientale di grande dettaglio, finalizzati a trovare siti che non siano in contrasto con quanto disposto dagli strumenti di pianificazione, programmazione e tutela comunitari, nazionali e regionali.

Anche la scelta dei layout è sempre indirizzata verso soluzioni che evitino gli effetti che maggiormente interessano gli aspetti paesaggistici ed avifaunistici come l'effetto selva, l'effetto barriera, l'effetto disordine, nonché l'effetto grappolo.

La realizzazione dei progetti sviluppati dalla Società in Italia le consentirebbe di raggiungere una produzione energetica annua complessiva da fonte rinnovabile eolica pari a circa 2.500 GWh, che comporterebbe annualmente il risparmio di 1,5 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, 4.400 tonnellate di NO<sub>x</sub>, 3.200 tonnellate di SO<sub>2</sub> e 550 tonnellate di polveri, corrispondenti a circa 3 milioni di Barili di petrolio risparmiati.

Tanto determinerebbe, inoltre, un'ulteriore propensione del Gruppo RWE agli investimenti in Italia, in pieno accordo con gli indirizzi MASE, del PNIEC (e del PTE (Piano per la Transizione Ecologica)).

Nel contesto sinteticamente descritto assume un ruolo rilevante il progetto dell'impianto eolico denominato "Leva" (di seguito l'«Impianto»).

Si tratta, infatti, di uno dei progetti di RWE Renewables Italia concepiti con particolari caratteristiche, la cui autorizzazione sarebbe suscettibile di consolidare le linee fondamentali di impostazione per lo sviluppo degli ulteriori progetti e investimenti in ambito italiano in continuità con i progetti di recente autorizzazione e realizzazione da parte della Società.

Tali caratteristiche sono:

- un'elevata efficienza produttiva grazie a **soluzioni tecnologiche d'avanguardia**, che consentono di ottenere un rendimento particolarmente elevato per torre eolica, ottimizzando dunque il rapporto fra energia prodotta e numero di aerogeneratori;
- la connessione alla Rete Elettrica Nazionale ricade nel Comune di Sambuca di Sicilia in uno stallo già esistente nella Stazione di Terna SpA denominata "Sambuca" in condivisione con altri operatori;
- una particolare attenzione nella scelta localizzativa dell'impianto, effettuata in modo da ridurre al minimo l'occupazione di suolo agricolo evitando per quanto possibile l'apertura di nuove strade, gli impatti sul paesaggio, sui beni culturali e su tutte le componenti ambientali, compresa l'avifauna e la chiroterofauna, in sintesi evitando qualsivoglia pregiudizio significativo;
- è stato effettuato a tal proposito uno specifico monitoraggio dell'avifauna che ci ha garantito sull'effettiva bontà della scelta localizzativa e che così testualmente conclude *"Pertanto il sito può considerarsi idoneo per la realizzazione di un parco eolico dalle caratteristiche di quello in progetto"*;
- un layout che minimizza gli impatti visivi progettato tenendo conto anche del fatto che nell'area sono presenti altri impianti eolici di modo da ridurre il più possibile la percepibilità,

- anche da un punto di vista visivo, dell’Impianto ed evitare l’effetto barriere per l’avifauna e la chiroterofauna;
- un limitato ed inevitabile sacrificio imposto ai valori paesaggistici che è ampiamente compensato da un elevato contributo in termini di transizione energetica (con la generazione elettrica prevista di 153,6 GWh/annui sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 56.400 famiglie);
  - l’attenzione nel non pregiudicare le attività agricole in atto sul territorio, con particolare, ma non esclusivo riguardo, a quelle tradizionali e di pregio;
  - l’attenzione nel non pregiudicare le attività turistiche in atto sul territorio;
  - la disponibilità a contribuire, con opere di compensazione, allo sviluppo delle suddette attività agricole e turistiche;
  - la disponibilità a contribuire, con opere di mitigazione, alla valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio;
  - la strutturazione “modulare” del progetto, in modo tale da poter eliminare singoli aerogeneratori eventualmente ritenuti non compatibili con specifiche esigenze di tutela dei valori paesaggistici e/o culturali, pur non oggetto di vincolo.

\*

## **2. Brevi cenni sull’iter procedimentale.**

L’1 giugno 2021 la Società ha presentato, presso il Ministero della Transizione Ecologica, oggi denominato MASE, Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per la “Nuova realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Parco Eolico Leva” costituito da 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, ubicati nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG) ed opere connesse ubicate nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG)” (nel seguito, Parco Eolico Leva), in un contesto agricolo altamente vocato allo sfruttamento della risorsa eolica, anche in quanto antropizzato, in cui sono presenti infrastrutture stradali, elettrodotti aerei, come emerge dai foto-inserimenti prodotti a corredo del progetto.

Nell’ambito di tale procedimento, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito, la “CTVA”), con il prot. n. 3545 dell’1 giugno 2022, esprimeva *valutazione positiva di compatibilità ambientale dell’Impianto nella sua configurazione mitigata a 8 aerogeneratori* (All. 1).

Successivamente l’Impianto è stato valutato sfavorevolmente da parte del Ministero della Cultura (di seguito, “MIC”), che, giova precisare, non formulando alcuna richiesta d’integrazione, ha reso parere tecnico istruttorio negativo con prot. n. 1352-P dell’1 febbraio 2023 (All. 2), ritenendo che (pag. 21 del Parere del MiC) la realizzazione del Parco Eolico Leva *“determinerebbe una trasformazione del valore identitario del luogo connotato dall’altopiano di Montevago e di S. Margherita di Belice e dei paesaggi fluviali della valle del Belice delle architetture isolate, dei percorsi storici, delle aree archeologiche e dei nuclei rurali”*.

In ragione del dissenso emerso, il MASE ha chiesto di rimettere all’Ecc.mo Consiglio dei Ministri la deliberazione circa la compatibilità ambientale dell’impianto eolico “Leva”.

\*

### **3. La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile come strumento di contrasto al cambiamento climatico e il contributo del Parco Eolico Leva.**

A dicembre 2019 è stato adottato in via definitiva il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030 predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MASE) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE.

In particolare, il PNIEC ha stabilito l'obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia tramite energia prodotta da fonti rinnovabili. L'obiettivo al 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.

Tali obiettivi sono destinati ad essere rivisti ulteriormente al rialzo, in ragione dei più ambiziosi target delineati in sede europea con il "Green Deal Europeo" (COM (2019) 640 final) che punta ad un più ambizioso obiettivo di riduzione entro il 2030 delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, e nel medio lungo termine, alla trasformazione dell'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra (fonte: <https://temi.camera.it/leg18/post/la-proposta-italiana-di-piano-nazionale-per-l-energia-e-il-clima.html>).

**Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del PNIEC, tuttavia non è affatto scontato, come dimostrato dal deludente esito delle aste per l'incentivazione della produzione di energia da fonte rinnovabile**, principalmente legato alla mancanza di offerta di progetti autorizzati.

Nel contesto descritto, l'unica reale e concreta prospettiva di contrasto al cambiamento climatico e al raggiungimento degli obiettivi vincolanti del PNIEC è rappresentata dal rapido incremento della capacità di produzione energetica da fonti rinnovabili, ivi inclusa quella eolica.

La realizzazione degli impianti eolici ovviamente necessita di adeguate condizioni anemologiche, che per le caratteristiche geo-morfologiche del territorio italiano, sono presenti in misura particolare nelle Regioni centro-meridionali del Paese, che si caratterizzano anche per la presenza di diffuse colture agricole e per le vestigia che derivano dalla loro storia millenaria.

A tali considerazioni vanno aggiunte quelle inerenti all'esigenza di ridurre la dipendenza dell'Italia e dell'Europa dai combustibili fossili, per la massima parte provenienti da Paesi extraeuropei.

L'elevato ricorso all'approvvigionamento energetico fuori confine rappresenta, infatti, una delle principali criticità dell'Unione Europea, molto legata ad import di gas naturale e petrolio, a cui si aggiunge un secondo aspetto di vulnerabilità, legato al fatto che le importazioni di fonti fossili provengono in larga misura da Paesi con elevato profilo di rischio geopolitico.

Pertanto, la sicurezza energetica di un paese è tanto più a rischio quanto più alta è la dipendenza energetica da combustibili fossili, che in parte significativa attualmente provengono da paesi fornitori con poca stabilità geopolitica. Si tratta di esigenza connessa alla salvaguardia della stessa sicurezza nazionale, come purtroppo reso palese dai recenti eventi bellici in Ucraina. Prova ne sia che, a seguito all'invasione dell'Ucraina, la Commissione europea ha elaborato il di "REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy", che

persegue l'obiettivo di rimediare prima del 2030 alla dipendenza energetica da fonti fossili, provenienti dall'estero.

Risulta evidente che l'incremento della produzione da fonti rinnovabili costituisca la strada maestra per la riduzione della suddetta dipendenza, e sia l'unica strada compatibile con il perseguimento degli altri obiettivi della politica europea e italiana di contrasto al cambiamento climatico e di perseguimento dello sviluppo sostenibile.

La realizzazione degli impianti eolici ovviamente necessita di adeguate condizioni anemologiche, che per le caratteristiche geo-morfologiche del territorio italiano, sono presenti in misura particolare nelle Regioni centro-meridionali del Paese, che si caratterizzano anche per la presenza di diffuse colture agricole e per le vestigia che derivano dalla loro storia millenaria.

Ne discende l'inevitabile necessità di contemperare i valori paesaggistici, culturali e agricoli delle Regioni menzionate con l'altrettanto fondamentale esigenza di procedere con rapidità alla realizzazione degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, nell'ambito delle politiche di contrasto al cambiamento climatico.

Da evidenziare al riguardo come la realizzazione degli impianti di energia rinnovabile contribuisce in maniera importante alla difesa e tutela della biodiversità, del territorio, del paesaggio e delle attività agricole di qualità in quanto aiuta a combattere l'innalzamento delle temperature e la riduzione delle precipitazioni generati dal cambiamento climatico in corso che hanno un impatto diretto e particolarmente grave proprio sul paesaggio e sull'agricoltura delle Regioni meridionali dell'Italia, che sono incise dalla progressiva desertificazione del territorio, che pone a repentaglio non solo gli ecosistemi naturali ma proprio la vocazione agricola e il conseguente paesaggio che le ha caratterizzate nel tempo.

Se si ritiene che le attività umane richiedano energia e, al contempo, si vuole evitare che il riscaldamento globale porti alla devastazione del territorio, non paiono esservi concrete alternative alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, che consenta una rapida riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Si rinvia, sul punto, al rapporto *"Riscaldamento globale di 1,5°C"* dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* ("IPCC") e al rapporto *"Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra"*, predisposto da ISPRA nel gennaio 2021, reperibile sul sito web del MASE, che individua il Mediterraneo come *"[...] uno dei principali hotspot dei cambiamenti climatici, annoverando forti impatti negativi previsti sulla crescita della biomassa vegetativa e sulla resa di varie colture agricole, con particolare riferimento al settore cerealicolo (ad es. grano e mais). Gli effetti sono da considerare anche in termini di sicurezza alimentare e per l'economia Italiana"* (doc. 7, pag. 25/100).

L'impianto è stato progettato, come si dirà meglio in seguito, in un'area dalle ottimali condizioni anemologiche, in assenza di vincoli, minimizzando gli impatti dalle visuali di pregio e utilizzando al massimo le infrastrutture viarie esistenti e le migliori tecnologie a disposizione al momento dell'avvio della progettazione in maniera tale da poter concretamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

\*

**4. L'impostazione seguita da RWE per la progettazione dell'Impianto Leva; il dissenso da parte del MIC emerso nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale.**

La Società, consapevole del contesto sopra descritto, sfruttando al massimo il know-how interno che la pone tra i leader mondiali del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha avuto cura di porre particolare attenzione alla progettazione dell'Impianto, dando scrupolosa applicazione ai criteri previsti dall'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali (DM 10/09/2010) allo scopo di ridurre il più possibile l'impatto visivo dell'Impianto sul territorio.

Nella specie, la Società ha provveduto ad assecondare le geometrie del territorio, all'interramento dei cavidotti, alla valorizzazione della viabilità esistente anche quale viabilità di servizio all'Impianto, per limitare la costruzione di nuove sedi viarie; alla scelta di soluzioni cromatiche neutre, all'eliminazione delle cabine di trasformazione alla base degli aerogeneratori, alla previsione di una distanza minima tra gli aerogeneratori per ridurre la percezione visiva ed evitare l'effetto grappolo.

L'impianto è stato progettato per essere localizzato, per quanto concerne gli aerogeneratori, in Provincia di Agrigento nei Comuni di Montevago (3) e Santa Margherita di Belice (6) in un sito particolarmente idoneo all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica, anche in ragione di quanto rappresentato nella valutazione preliminare del potenziale eolico, secondo la quale è prevista la produzione di 153,6 GWh/anno, corrispondenti ad oltre 2.900 ore/anno equivalenti di funzionamento a pieno carico.

L'Impianto, come da standard progettuali RWE Renewables Italia, impegnerebbe una superficie di terreno agricolo estremamente limitata, senza apportare alcuna alterazione alle attività in corso o controindicazioni per l'uso del suolo, dall'agricoltura alla pastorizia e senza compromettere o limitare lo sviluppo socio-economico del territorio.

La Società ha inoltre posto specifica attenzione a progettare l'Impianto in modo da escludere che esso insista su aree vincolate sotto il profilo paesaggistico e da evitare la sua diretta incidenza su singoli beni vincolati e sulle relative aree di rispetto, infatti:

- ***gli aerogeneratori non ricadono in aree inidonee così come individuate dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 17 del DM 10/09/2010 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26/2017;***
- ***gli aerogeneratori non interessano Aree Naturali Protette di interesse nazionale o regionale o facenti parte della Rete Natura 2000,***
- **la Sotto Stazione utente, una piccola parte del cavidotto MT interrato, per una lunghezza di circa 240 m, e il cavidotto interrato in AT di collegamento alla SSE Terna esistente "Sambuca", lungo appena 860 m, ricadono in area IBA, circostanza che è stata positivamente valutata dalla CTVA che non ha ritenuto che questa condizione imponga impatti negativi all'avifauna e ha dichiarato che nulla osta alla realizzazione di dette opere, anche in relazione agli esiti del monitoraggio avifaunistico realizzato da esperti del settore di riconosciuta fama a livello nazionale;**
- ***L'Impianto nel suo complesso non interessa aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali;***

- ***Gli aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio ed esercizio sono ubicati in aree che non interessano Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici, salvo piccolissime interferenze, puntualmente evidenziate nello Studio d'Impatto Ambientale (nel seguito, "SIA") e nella relazione Paesaggistica e riportate di seguito nella presente nota e cioè:***
  - ✓ **un modestissimo interessamento (750 m<sup>2</sup>) della piazzola di alloggiamento dell'aerogeneratore PELE8 e un interessamento della piazzola temporanea per la fasi di cantiere, condizioni ritenute non ostativa dalla CTVIA e comunque facilmente risolvibili con la prescrizione che in fase di progettazione esecutiva le dimensioni della piazzola di alloggiamento devono essere ridotte e che la piazzola temporanea di cantiere deve essere ruotata in modo tale da risolvere ogni interferenza;**
  - ✓ **un ancor più modesto interessamento (489 m<sup>2</sup>) della piazzola di cantiere per il montaggio dell'aerogeneratore PELE9 che, pur essendo temporanea e dunque con un impatto limitatissimo nel tempo, è anch'essa facilmente risolvibile con la prescrizione che in fase di progettazione esecutiva le dimensioni di tale piazzola devono essere ridotte in modo da eliminare tale interferenza;**
- **gli elettrodotti interrati sono quasi sempre al di fuori di qualunque interferenza con Beni Culturali e Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici ad esclusione di modesti tratti di cavidotto che nei tratti di interferenza con le aree tutelate da un punto di vista paesaggistico saranno realizzati lungo la viabilità esistente (asfaltata, imbrecciata, sterrata interpodereale) o lungo i braccetti di nuova realizzazione prevista a servizio dell'Impianto;**
- **gli attraversamenti dei corsi d'acqua e del reticolo idrografico minore da parte dell'elettrodotto sono tutti in cavo interrato lungo la viabilità esistente. Laddove non fossero consentiti staffaggi ai ponti esistenti da parte degli enti proprietari, gli attraversamenti saranno effettuati con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), che consente di bypassare l'alveo fluviale e le fasce di rispetto senza produrre alcuna alterazione morfologica ed esteriore dei luoghi poiché non vi sarà nessuna opera all'esterno.**

**Avendo il Ministero della Cultura, come meglio specificato nel seguito, fondato il proprio parere negativo solamente sulla base di tali predette considerazioni, risulta particolarmente arduo dividerne la posizione**

La Società evidenzia, inoltre, che l'area si connota per essere particolarmente idonea all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica in quanto **vicina alla rete elettrica nazionale e il Parco Eolico Leva non interessa vincoli di carattere ambientale, idrogeologico.**

Giova rilevare, in aggiunta, che l'Impianto inciderà sul territorio **per un tempo limitato**, in quanto sarà rimosso al termine della sua vita utile con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

A contorno di tutto quanto detto, la Società intende implementare una serie di azioni che mirano ad una ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra negli anni futuri.

***In particolare, la società proponente intende investire sull'ambiente in sinergia con le amministrazioni locali, proponendo iniziative ecologiche parallele e rivolte alle comunità locali.***

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso le seguenti proposte:

- impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, anche mediante supporto alla costituzione di *“Comunità Energetiche Rinnovabili”* (cd. CER): gli edifici pubblici (Comune, scuole, ecc.), saranno dotati di impianti per la produzione di energia elettrica da energia solare che, insieme ad un sistema di accumulo, garantiranno la completa autonomia delle strutture;
- realizzazione di programmi informativi e di coinvolgimento dedicati alla cittadinanza – e in particolare alle scuole – dei Comuni interessati dal progetto con l’obiettivo di divulgare la conoscenza in materia di energia rinnovabile nel più ampio contesto della lotta al cambiamento climatico e della necessaria transizione ecologica del Paese, ed informare circa le misure di benefit previste per il territorio (es. crowdfunding, supporto alle comunità energetiche ecc.);
- dotare i comuni di auto elettriche per la mobilità della polizia locale e per il trasporto scolastico: la mobilità pubblica, anche in relazione agli obiettivi della direttiva *“Clean Vehicles Directive”*, sarà affidata ad un parco veicoli a trazione elettrica e saranno installate centraline per la ricarica anche a servizio della comunità locale;
- venti alberi per ogni turbina: Si propone ancora di piantare venti alberi accanto ad ogni turbina, così da ridurre ulteriormente la CO<sub>2</sub> emessa per la costruzione del parco eolico. Gli alberi, ovviamente, resteranno accanto alle turbine ed alla sottostazione;
- ripiantumazione degli esemplari arborei interessati dalla costruzione del progetto: si propone di ripiantare eventuali esemplari arborei interessati dalla costruzione della viabilità, piazzole e sottostazione, in aree a bordo strada in prossimità della sottostazione utente e delle turbine;
- miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici comunali: si propone di sostituire gli infissi maggiormente usurati che costringono ad un uso più intenso del riscaldamento, buona parte del quale viene però disperso inutilmente;
- realizzazione di piste ciclabili: si propone di implementare la rete di piste ciclabili presente sul territorio comunale al fine di incentivare l’utilizzo di mobilità dolce con conseguente diminuzione delle emissioni inquinanti date dai veicoli con motore endotermico.

In data 1/2/2023 con. 1352-P dell’1/2/2023 la Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura (nel seguito, il *“MiC”*) trasmetteva il parere negativo (nel seguito, il *“Parere del MiC”*) sulla base delle definitive valutazioni di competenza che si riportano a seguire inserendo in grassetto per ciascuna di esse, in maniera sintetica, le osservazioni controdedotte dalla società.

Il Parere del MiC di cui trattasi dopo i VISTO, CONSIDERATO e PRESO ATTO (pagg. da 1 a 5), riporta la descrizione del Parco Eolico Leva e il relativo inquadramento rispetto al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (nel seguito, PTPR) e rispetto al Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento (nel seguito, PPP di Agrigento) di cui vengono descritti i Paesaggi Locali (nel seguito, PL) e i livelli di tutela, pagg. da 5 a 7.

Nel seguito (pagg. 7 parte bassa e pagg. 8 parte alta) viene determinata la *“area vasta”*, sulla base del DM 10/9/2010 pari a non meno 50 volte l’altezza totale degli aerogeneratori (nel nostro caso di 200 m), con un valore di un buffer distanziale di 10 km, che individua un’area di circa 314 km<sup>2</sup> (area di un cerchio avente raggio pari a 10 km), all’interno della quale sono enumerati (pagg.

8 e 9) 17 beni tutelati e/o vincolati, di cui 14 "paesaggistici" e 3 "culturali" rispetto ai quali sono riportati dei rilievi distanziali.

**Su tale rilievo è opportuno precisare, considerato che:**

- **in relazione ai beni culturali, sulla base del Rapporto ISTAT Bes 2014 (disponibile sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it)) a pagina 187 è specificato che "mediamente in Italia si contano oltre 33 beni ogni 100 km<sup>2</sup>";**
- **tenuto conto del valore dell'area vasta presa in esame pari a 314 km<sup>2</sup>, "mediamente" in un'area di tali dimensioni in Italia dovrebbero essere presenti 103 beni culturali;**
- **invece, il MiC individua in tale area vasta solo 3 beni culturali, ovvero sia un numero pari al 3% del dato medio sul territorio nazionale, e 14 paesaggistici per un totale di 17 beni;**

**appare evidente che per l'installazione del Parco Eolico Leva, la scrivente ha individuato delle aree con una presenza di beni paesaggistici e culturali di gran lunga inferiore alla media nazionale (si osservi che il dato medio nazionale sopra citato si riferisce ai soli beni culturali!) e, pertanto, con un impatto sugli stessi del tutto trascurabile rispetto all'installazione in siti nei quali la presenza di tali beni è in linea con la media nazionale.**

**Basterebbe solo quanto sopra evidenziato per definire la scelta localizzativa del parco Leva come una scelta OTTIMALE.**

Il parere si dilunga, poi, in una lunga, quanto non conducente, descrizione degli obiettivi dei Paesaggi Locali (nel seguito, PL) del PPP di Agrigento e delle norme di attuazione dei contesti di detto PPP.

In particolare (pagg. da 10 a 15) descrive:

- 1h. Paesaggio fluviale della valle del torrente San Vincenzo;
- 1l. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata;
- 4g. Paesaggio del Lago Arancio e del versante occidentale del vallone San Vincenzo;
- 4h. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata;
- 3e. Paesaggio urbano dell'altopiano di Montevago e S.M. Belice e parco territoriale di C.da Pianotta;
- 3a. Paesaggio fluviale della valle del Belice;
- 1c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01;
- 3c. Paesaggi dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01;
- 4a. Paesaggio agrario degli affluenti del Carboj;
- 4b. Paesaggi dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01;

Successivamente, vengono svolte nuovamente alcune considerazioni circa il PPP di Agrigento, in particolare al terzo e sesto punto, dell'elenco puntato alle pagg. 16 e 17, e a pagina 17 nei "CONSIDERATO" e "VALUTATO", di cui sotto si riporta lo stralcio

**CONSIDERATO e VALUTATO** che la realizzazione del Parco Eolico proposto, come evidenziato dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA di Agrigento, **all'interno dei seguenti Paesaggi Locali**, interferisce con i diversi relativi contesti individuati e tutelati dal Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento di seguito indicati:

**PL1 "Menfi"** in cui ricade solo il cavidotto – (art. 21 delle N.T.A.):

Contesti

- 1c. (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale - vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) con livello di tutela 1;
- 1h. (Paesaggio fluviale della valle del torrente San Vincenzo) con livello di tutela 3;
- 1l. (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata) con livello di tutela 3;

**PL3 "Affluenti del Belice"** in cui ricadono gli aerogeneratori PELE 1- 2- 3- 4 – 5 -6 – 7 – 8 ed il cavidotto (art. 23 delle N.T.A.):

Contesti

- 3a. (Paesaggio fluviale della valle del Belice) con livello di tutela 1;
- 3c. (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale - vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) con livello di tutela 1;
- 3e. (Paesaggio urbano dell'altopiano di Montevago e S.M. Belice e parco territoriale di c.da Pianotta con livello di tutela 2;

**PL4 "Alta Valle del Carboj"** in cui ricade l'aerogeneratore PELE 9, la Stazione Utente ed il cavidotto (art. 24 delle N.T.A.):

Contesti

- 4a. (Paesaggio agrario degli affluenti del Carboj) con livello di tutela 1;
- 4b. (Paesaggio dei territori coperti da <vegetazione di interesse forestale - vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) con livello di tutela 1;
- 4h. (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata) con livello di tutela 3;
- 4g. (Paesaggio del Lago Arancio e del versante occidentale del vallone San Vincenzo) con livello di tutela 3;

A tal proposito, si rappresenta che nessuno dei divieti riportati nelle norme tecniche di attuazione del PPP di Agrigento interessa il Parco Eolico Leva, come di seguito puntualmente evidenziato quanto segue:

- **Paesaggio Locale 1h (Paesaggio fluviale della valle del torrente San Vincenzo): Livello di tutela 3 – Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:**
  - ✓ ***attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010; (NON E' IL NOSTRO CASO);***
  - ✓ ***realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali; (NON E' IL NOSTRO CASO);***
  - ✓ ***realizzare opere di regimentazione delle acque {sponde, stramazzi, traverse, ecc.} secondo tecniche non riconducibili a tecniche ingegneria naturalistica; (NON E' IL NOSTRO CASO);***
  - ✓ ***realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete; (NON E' IL NOSTRO CASO);***
  - ✓ ***realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio***

*delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; (NON E' IL NOSTRO CASO);*

- ✓ *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare serre; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare cave; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi {depuratori}; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità." (NON E' IL NOSTRO CASO).*

*Si osservi come nel Paesaggio Locale 1h – Livello di tutela 3 il cavidotto sarà interrato su strada asfaltata esistente, illustrata nella fotografia che di seguito si riporta, con ciò dimostrando che non vi sarà alcun impatto sul paesaggio tutelato*



- **Paesaggio Locale 1l (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata) – Livello di tutela 3 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:**
  - ✓ *attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti*

*urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010; (NON E' IL NOSTRO CASO);*

- ✓ *realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare serre; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare cave; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare opere di regimentazione delle acque {sponde, stramazzi, traverse, ecc.} in calcestruzzo armato o altre tecniche non riconducibili a tecniche ingegneria naturalistica; (NON E' IL NOSTRO CASO).*

*Si osservi come nel Paesaggio Locale 11 – Livello di tutela 3 il cavidotto sarà interrato su strada asfaltata esistente, illustrata nella fotografia che di seguito si riporta, con ciò dimostrando che non vi sarà alcun impatto sul paesaggio tutelato*



- Paesaggio Locale 4g (paesaggio del lago Arancio e del versante occidentale del vallone San Vincenzo) – Livello di tutela 3 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:
- ✓ *attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare opere di regimentazione delle acque {sponde, stramazzi, traverse, ecc.} secondo tecniche non riconducibili a tecniche ingegneria naturalistica; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare serre; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare cave; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi {depuratori}; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità." (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali." (NON E' IL NOSTRO CASO);*

CASO).

*Si osservi come nel Paesaggio Locale 4g – Livello di tutela 3 il cavidotto sarà interrato su strada asfaltata esistente, illustrata nella fotografia che di seguito si riporta, con ciò dimostrando che non vi sarà alcun impatto sul paesaggio tutelato*



- Paesaggio Locale 4h. (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata) – Livello di tutela 3 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:
  - ✓ IL PARCO EOLICO LEVA NON INTERFERISCE CON IL PAESAGGIO LOCALE 4h.
  
- Paesaggio Locale 3e. (Paesaggio urbano dell'altopiano di Montevago e S.M. Belice e parco territoriale di c.da Pianotta) – Livello di tutela 2 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:
  - ✓ IL PARCO EOLICO LEVA NON INTERFERISCE CON IL PAESAGGIO LOCALE 3e.
  
- Paesaggio locale 1c - (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale vegetazione forestale - in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) - Livello di tutela 1 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:
  - ✓ *attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare cave, (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare impianti eolici"; (NON E' IL NOSTRO CASO PERCHE' NELL'AREA INTERESSATA DAL LIVELLO DI TUTELA NON VENGONO REALIZZATI IMPIANTI EOLICI MA SOLO UN BREVISSIMO TRATTO DI CAVIDOTTO INTERRATO, OPERA DEL TUTTO CONSENTITA DALLE NTA).*

- Paesaggio Locale 3a (Paesaggio fluviale della valle del Belice) – Livello di tutela 1 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:
  - ✓ *realizzare opere di regimentazione delle acque {sponde, stramazzi, traverse, ecc.} in calcestruzzo armato o altre tecniche non riconducibili a tecniche ingegneria naturalistica; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare cave (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare serre provviste di strutture in muratura ed ancorate al suolo con opere di fondazione; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali." (NON E' IL NOSTRO CASO).*
  
- Paesaggio Locale 3c. (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) - Livello di tutela 1 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:
  - ✓ *attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare cave, (NON E' IL NOSTRO CASO);*
  - ✓ *realizzare impianti eolici"; (NON E' IL NOSTRO CASO PERCHE' NELL'AREA INTERESSATA DAL LIVELLO DI TUTELA NON VENGONO REALIZZATI IMPIANTI EOLICI MA SOLO UN BREVISSIMO TRATTO DI CAVIDOTTO INTERRATO, OPERA DEL TUTTO CONSENTITA DALLE NTA).*
  
- Paesaggio Locale 4a. (Paesaggio agrario degli affluenti del Carboj) – Livello di tutela 1 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:
  - ✓ *realizzare opere di regimentazione delle acque {sponde, stramazzi, traverse, ecc.}*

*in calcestruzzo armato o altre tecniche non riconducibili a tecniche ingegneria naturalistica; (NON E' IL NOSTRO CASO);*

- ✓ *attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare cave (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare serre provviste di strutture in muratura ed ancorate al suolo con opere di fondazione; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali." (NON E' IL NOSTRO CASO).*

➤ **Paesaggio Locale 4b.** (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) - Livello di tutela 1 - Il parere del MIC precisa che in queste aree non è consentito:

- ✓ *attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare cave, (NON E' IL NOSTRO CASO);*
- ✓ *realizzare impianti eolici"; (NON E' IL NOSTRO CASO PERCHE' NELL'AREA INTERESSATA DAL LIVELLO DI TUTELA NON VENGONO REALIZZATI IMPIANTI EOLICI MA SOLO UN BREVISSIMO TRATTO DI CAVIDOTTO INTERRATO, OPERA DEL TUTTO CONSENTITA DALLE NTA).*

In relazione al *CONSIDERATO* relativo alla strategie del PPP di Agrigento (pagina 15 in basso e pagina 16 in alto), riportato nello stralcio di seguito

**CONSIDERATO** che le principali strategie del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento (decreto n. 64/GAB del 30 settembre 2021 - G.U.R.S. il 29 Ottobre 2021) per il raggiungimento degli obiettivi generali definiti dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Sicilia (D.A. n. 6080 del

21.05.1999) sono orientate a definire politiche di tutela e valorizzazione del territorio volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile e in particolare:

- *“conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;*
- *conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale” (art. 2 NTA);*

**preme evidenziare come il progetto sia del tutto coerente con questi obiettivi e certamente non è per nulla ostativo alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati.**

**In relazione ai rilievi distanziali relativi alle aree d’interesse archeologico, (settimo, ottavo e nono punto dell’elenco puntato alle pagg. 16 e 17) si riporta di seguito il relativo stralcio**

- le aree in cui si prevede la realizzazione degli **aerogeneratori PELE 1-4** sono collocate ad una distanza minima di 1.700 mt. dall’area vincolata ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 **“area archeologica di Montevago” C.da Mastro Agostino, Villa Romana** (scheda n. 93 M\_01), estremi del provvedimento di vincolo D. A. n. 1783 del 24/07/1986;
- le aree in cui si prevede la realizzazione delle piazzole della nuova viabilità di accesso e dell’adeguamento di quella esistente nel territorio della provincia di Agrigento nel comune di Santa Margherita Belice, si sovrappone ad aree di interesse Archeologico in particolare: la viabilità di adeguamento per l’accesso agli **aerogeneratori PELE 8 - 9** si sovrappone ad una **Area di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. m) posta in c.da Scaminaci e Dragonara;**
- il **cavidotto** nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Sambuca di Sicilia, interessa un area di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. m) posta in c.da Misilibesi;

**A tal riguardo, giova precisare che:**

- **il MiC non svolge considerazione ulteriori rispetto alla mera citazione e non fa alcuna valutazione degli eventuali impatti, ma si limita solo a citare in maniera del tutto asettica le distanze, come se questo di per sé fosse un elemento da cui trarre un giudizio negativo che risulta del tutto apodittico;**
- **il progetto è accompagnato da esaurienti ed approfonditi studi di carattere paesaggistico ed archeologico;**
- **si ritiene che quanto affermato dal parere del MiC non sia una base sufficiente per un diniego in quanto si tratta di aree e beni esterni alle aree dove verranno realizzati gli aerogeneratori ed eventuali dubbi e/o preoccupazioni legittime potevano essere superati con la richiesta di eseguire alcuni saggi archeologici in ottemperanza all’art. 25 del Codice degli Appalti, prima dell’inizio dei lavori tali da sgomberare qualunque dubbio sull’eventuale presenza di criticità archeologiche;**
- **per quanto riguarda la realizzazione del cavidotto, questo verrà realizzato all’interno delle sedi stradali esistenti a profondità estremamente limitate per cui il rischio archeologico è decisamente basso. In ogni caso la scrivente è disponibile a fare seguire tutti i lavori di scavo da archeologo di fiducia della Soprintendenza.**

In relazione ai “CONSIDERATO” e “VALUTATO” circa la disciplina delle aree idonee a pagina 18 di 23 di cui sotto si riporta lo stralcio

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

**VALUTATO** che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 50/2022, l'area interessata dalla realizzazione del Parco Eolico **non rientra tra le aree idonee per l'installazione di impianti eolici** in quanto ricompresa nella fascia di rispetto di 7 Km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 di seguito indicati:

- area archeologica di Montevago” C.da Mastro Agostino, Villa Romana (scheda n. 93 M\_01), vincolata ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 42/2004, con D. A. n. 1783 del 24/07/1986;
- “Centro antico e circostante area rurale” di Santa Margherita di Belice, vincolato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 - D. A. del 12.10.2000;
- “Paesaggio urbano dell'altopiano di Montevago e S.M. Belice e parco territoriale di c.da Pianotta”, vincolato ai sensi dell'art. 134, c. 1, lett. c - ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- “Lago Arancio”, vincolato ai sensi dell'art. 134, c. 1, lett. c - ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

è giusta l'occasione di precisare che l'art. 20 del D. Lgs. 199/2022 testualmente recita:

*(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)*

1. **Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.**

*In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:*

- a. *dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;*
  - b. *indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.*
2. ***Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il***

*trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento.*

- 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa..*
- 4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.*
- 5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.*
- 6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.*
- 7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.*
- 8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*
  - a. i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento,*

*potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;*

*b. le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;*

*c. le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.*

*c-bis. i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali»*

*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

*1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*

*2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*

*3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;»*

*c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre (NON SETTE COME DA VECCHIA NORMATIVA) chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.*

e che, pertanto, dalla lettura del suddetto art. 20 si evince con chiarezza che l'individuazione delle Aree Idonee è demandata – in prima istanza - all'adozione di uno o più decreti interministeriali secondo i termini di legge attualmente in corso ed in seconda battuta all'attività legislativa regionale.

Sembra dunque opportuno evidenziare che ad oggi non sussiste una disciplina positiva aggiornata delle c.d. "Aree idonee" né tanto meno sono state individuate "Aree non idonee" ma eventualmente solo alcuni criteri di massima per l'individuazione di quelle idonee.

Resta, comunque, valido ed applicabile al caso di specie quanto disposto dal succitato comma 7 e cioè "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee"

**all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee."**

**Da quanto sopra esposto si evince con chiarezza che ad oggi non sono state individuate "Aree non idonee" ma solo i criteri per l'individuazione di quelle idonee che saranno definitivamente individuate dalle Regioni ed il non inserimento dei siti di progetto all'interno delle "Aree Idonee" non significa per nulla rientrare nelle "Aree Non Idonee" e non può essere considerata tale né negli strumenti di pianificazione territoriale né nell'ambito del presente procedimento.**

In relazione ai "CONSIDERATO" e "VALUTATO" circa gli aspetti "percettivi" e "cumulativi" (pagina 18 fondo e pagina 19) di cui sotto si riporta lo stralcio

**CONSIDERATO E VALUTATO** che in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati, come evidenziato nell'elaborato di progetto PELE\_6\_SIA\_013\_1\_A, si rileva una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento in quanto l'impianto risulta visibile, sebbene in diversa misura, in modo particolare:

- dall'area archeologica "Lo stretto" Partanna (pv 4),
- dal centro abitato di Santa Margherita Belice (pv 9).
- dal centro abitato di Montevago (pv 8).
- dal "lago Arancio" (pv 11).
- dal "Vallone San Vincenzo", Sambuca di Sicilia (pv 12).

**VALUTATO** inoltre che l'impianto, relativamente agli aspetti percettivi, interagisce negativamente su uno skyline che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici e che comprende le architetture rurali, quali i bagli, con la rete delle trazzere che costituisce la struttura primaria del palinsesto paesaggistico, inserendosi in un contesto caratterizzato da visuali panoramiche e dal rapporto tra i centri di Montevago e Santa Margherita Belice con le pendici del terrazzo sul quale si collocano e che pertanto l'impianto eolico in progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché comprometterebbe le relazioni morfologiche fra paesaggio urbano, altopiano e ambienti naturali o seminaturali;

**CONSIDERATI** gli importanti impatti cumulativi che si andrebbero a generare nel paesaggio con la realizzazione del Parco Eolico proposto, visto l'impianto eolico già esistente Wind Farm Sambuca di Sicilia e il progetto in valutazione regionale cod. proc. 1172, e considerati inoltre gli altri progetti FER per i quali è in corso il procedimento di VIA di competenza statale, identificati con ID-VIP 7606 - ID-VIP 5966 - ID-VIP 6112 - ID-VIP 8027 - ID\_VIP 7725;

**vale la pena evidenziare che:**

- in prima battuta si effettuano impropriamente valutazioni degli impatti cumulativi con progetti presentati successivamente all'Impianto e, quindi, del tutto inaccettabili;
- si fanno affermazioni in relazione all'interazione negativa sullo skyline del tutto errate e non giustificate dai fotoinserti redatti dai quali si evidenzia come l'Impianto incida in maniera del tutto limitata e compatibile;
- gli impatti negativi paventati dal parere del MIC sul contesto agrario in cui si inserisce l'Impianto sono del tutto errati poiché gli aerogeneratori sono assolutamente compatibili e si inseriscono perfettamente in una visione moderna ed europea che vede come un'importante evoluzione del concetto di paesaggio agrario, la coesistenza di impianti di produzione di energia elettrica da FER con uno sviluppo sostenibile delle comunità, soprattutto quelle a vocazione agricola che meglio si prestano all'inserimento di elementi ecologicamente importanti nella battaglia ai cambiamenti climatici che vede insieme

agricoltori e produttori di energia elettrica da FER con il comune obiettivo di diminuire l'emissione di gas clima alteranti;

- il governo ha già da tempo indicato come assolutamente compatibile la realizzazione di impianti di produzione da FER in contesti agricoli anche di elevata importanza e costituenti paesaggi storicizzati.

Al di là di quanto sopra evidenziato bisogna stigmatizzare come il parere negativo del MIC, anche in relazione a quanto sopra segnalato, si connota come supportato solo da affermazioni prive di qualunque fondamento scientifico e buttate lì assieme a lunghe quanto infruttuose elencazioni di divieti che attengono ad aree non interessate dal progetto o interessate solo da opere perfettamente compatibili con le NTA, probabilmente più nell'inutile tentativo di rafforzare artatamente un giudizio negativo del tutto ingiustificato.

In relazione alle considerazioni relative alle osservazioni del Comune di Santa Margherita di Belice (AG) nota prot. 16216 del 3/9/2021 (pagina 21 di 23), riportate nello stralcio di seguito

**CONSIDERATE** le osservazioni presentate dal Comune di Santa Margherita di Belice (AG) (nota prot. n. 16216 del 03/09/2021) con le quali è stato evidenziato che il progetto proposto è in contrasto con:

- il D.M. 10/09/2010 riguardo alla carenza di approfondimenti relativi all'impatto con il bosco e con il paesaggio agrario circostante, caratterizzato da colture pregiate di alta qualità, e sui beni paesaggistici presenti nel territorio posti a distanza inferiore a 50 volte l'altezza dell'aereogeneratore di prossimità, e specificatamente rispetto alle aree vincolate del territorio di S. Margherita di Belice quali il cimitero monumentale e l'area del centro storico del comune.
- il Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento relativamente all'interferenza con il bene paesaggistico "Bosco Magaggiaro" individuato come area con livello di tutela 3, circa la posizione di alcune delle torri eoliche poste in prossimità della sopra citata area boscata;
- il PRG del comune di Santa Margherita di Belice, relativamente alla previsione urbanistica del comune nella parte in cui si prevede che la rete di collegamento elettrica si sovrapponga al percorso turistico artigianale di cui al PRG ;

si rappresenta che la scrivente ha già trasmesso specifiche controdeduzioni, alle quali si rimanda integralmente, nell'ambito del procedimento che ha portato al parere favorevole della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (nel seguito, CTVIA) del 30/5/2022. Ne deriva che la CTVIA ha ritenuto tali controdeduzioni risolutive rispetto alle contestazioni del Comune di Santa Margherita di Belice, diversamente non si sarebbe addivenuti ad una valutazione positiva. Tali controdeduzioni sono ben riassunte nel parere favorevole della CTVIA e, pertanto, si ritiene opportuno riproporle nella formulazione ivi riportata.

## **PRESO ATTO delle Controdeduzioni del Proponente,**

### **1. CONTRASTO CON STRUMENTI DI PREVISIONE REGIONALE**

Dall'analisi del Decreto Presidenziale n. 26 del 10/10/2017 e dalla consultazione del Geoportale Sistema Informativo Regionale (SITR) della Sicilia è emerso che le turbine eoliche previste dal Progetto non risultano interferire con le suddette aree. Parte del cavidotto del Progetto interessa aree non idonee, ma si tratta di cavo interrato lungo tratti di viabilità esistente. Il progetto in esame risulta interferire marginalmente con le aree da attenzionare: nessun aerogeneratore ricade in aree non idonee.

### **2. CONTRASTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI AG**

La torre eolica PELE3 si trova ad una distanza di circa 230 m dall'area posta a sud concretamente impegnata da un bosco esistente, distanza che tuttavia risulta essere superiore ai 200 m previsti da normativa.

In merito all'area posta a ovest della PELE 3, essa non è interessata da una superficie boschiva. In merito alla realizzazione del cavidotto e, seppur in alcuni tratti tale opera ricada in ambito vincolato, la posa dei cavidotti risulta essere consentita lì dove si tratta di interventi nel sottosuolo che non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali. Infine, tutti i tratti interessati dal vincolo (sia boschivo che fluviale) risultano essere allocati lungo strade asfaltate esistenti.

### **3. CONTRASTO CON IL D.M. 10/09/2010**

Le considerazioni avanzate al punto 3 della nota del Comune di Santa Margherita di Belice sono da ritenersi infondate.

### **4. CONTRASTO CON IL PRG DEL COMUNE DI SMB**

Il parco eolico interferisce con un'area indicata da PRG come percorso turistico-artigianale: ovvero un tratto di strada pubblica asfaltata lungo 70 m, interessata dall'ubicazione del cavidotto, e che potrà comportare un disagio in fase di cantiere di poche settimane, ma non potrà ostacolare o essere di contrasto con la futura realizzazione di un percorso turistico- artigianale su quella strada.

**A tali controdeduzioni si ritiene opportuno aggiungere che l'asserito contrasto con il Piano Regolatore Generale Comunale (nel seguito, PRGC) non appare condivisibile anche dal punto di vista dei dettami della Costituzione che dà piena e totale competenza in materia di energia allo Stato e certamente non può essere un PRGC non determinare la non idoneità di un sito all'istallazione di impianti di energia elettrica da FER quando non concordata con gli organi statali che ne debbono condividere le motivazioni. In tal senso c'è una giurisprudenza consolidata sulla base della quale più volte la Corte Costituzionale ha bocciato normative regionali in contrasto con tale indirizzo.**

**Peraltro ci si permetterà di evidenziare che, come già dimostrato con le succitate controdeduzioni il progetto, peraltro, non incide negativamente sul percorso turistico-artigianale menzionato in quanto gli aerogeneratori sono esterni allo stesso ed il tratto di cavidotto che interessa tale percorso è sempre in sotterraneo ed in corrispondenza della viabilità esistente e, quindi, non incide in alcun modo né sul paesaggio né sul percorso in argomento.**

In relazione ai ripetuti richiami all'art. 9 della Costituzione (pag. 21 di 23) e in particolare circa il fatto che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preliminare rango costituzionale, **giò rammentare che con una modifica che può ritenersi "rivoluzionaria" per l'Italia, proprio al fine di costituire in favore della tutela dell'ambiente e della biodiversità per le generazioni future il valore di rango costituzionale con una recente legge costituzionale detto articolo 9 è stato modificato nella versione che di seguito si riporta,**

nella quale, in grassetto e sottolineato sono enfatizzate le modifiche che parrebbero non essere state tenute in considerazione dal MiC nella valutazione della presente istanza:

- ***“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”***

In relazione al **“CONSIDERATO E VALUTATO”**, a pagina 22 di 23, relativo all’installazione delle opere e alla trasformazioni a questa conseguenti, riportato nello stralcio di seguito

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, per quanto sopra esposto, la realizzazione delle installazioni eoliche costituite dalle alti torri con tutte le relative opere connesse (piazze, strade di adeguamento dei sentieri poderali, strade di nuova realizzazione, stazione utente, cavidotti interrati) interessando gli ambiti di paesaggio 3 “Area delle Colline del Trapanese” (impianto stazione Utente e cavidotti) e 2 “Area della pianura costiera occidentale” (cavidotti) e i Paesaggi Locali PL1 “Menfi”, PL3 “Affluenti del Belice” e PL4 “Alta Valle del Carboj” **determinerebbe una trasformazione del valore identitario del luogo connotato dall’altopiano di Montevago e di S. Margherita di Belice e dei paesaggi fluviali della valle del Belice** delle architetture isolate, dei percorsi storici, delle aree archeologiche e dei nuclei rurali, anche per i seguenti motivi:

- le nuove installazioni impiantistiche trasformerebbero i luoghi, con le sue qualità e peculiarità, in un paesaggio dominato da elementi che altererebbero la percezione di quella parte di territorio in cui le popolazioni locali si riconoscono (art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio), come anche chiaramente emerso dalle osservazioni del Comune di S. Margherita di Belice;
- gli aerogeneratori e le relative opere connesse, compreso l’inserimento delle enormi piazze e della viabilità sia di adeguamento che di nuova realizzazione per l’accesso mal si armonizzerebbero con il contesto poiché in contrasto con gli scenari esistenti, i campi coltivati con le varie tessiture agricole, le strade poderali sterrate di accesso, che verrebbero modificate senza stabilire nessuna relazione con la stratificazione storica del paesaggio;
- le progettate torri eoliche, insieme a quelle già esistenti, nel loro insieme si configurerebbero quali elementi capaci di imporre una modifica, oltre che dell’aspetto agrario e naturalistico sopradescritto, anche delle valenze culturali del territorio, che con la loro imponenza costituiscono degli “oggetti”

del tutto incongrui rispetto ad ambiti connotati da una convivenza in armonico equilibrio tra attività umana e natura;

- nell’area vasta di riferimento dell’impianto eolico di cui trattasi, come sopra definita, sono presenti anche beni paesaggistici (di cui all’art. 142, co. 1 del d.Lgs. 42/2004) che insieme ai beni archeologici e ai percorsi panoramici costituiscono specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, anche in relazione alle sue valenze naturalistiche;

si evidenzia che, come ampiamente documentato nelle pagine precedenti:

- il progetto del parco è perfettamente coerente con il Piano paesaggistico di Ambito ed alle sue NTA;
- il parere del MIC riporta integralmente senza mai fare le dovute valutazioni sulla perfetta coerenza delle opere con gli obiettivi di tutela prefissati per i singoli paesaggi locali interferiti;
- Il MIC riporta asetticamente tutti i divieti in esse esposte senza però correttamente concludere che **mai le opere in progetto rientrano tra quelle non consentite** a dimostrazione della perfetta coerenza del parco e delle sue opere connesse con il Piano paesaggistico.

La Società ritiene infine utile evidenziare alcuni ulteriori elementi ai fini della complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti rimessa all’Ecc.mo Consiglio dei

Ministri, auspicando che si possa pervenire alla positiva conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

In primo luogo, si osserva che l'eventuale impatto visivo dell'Impianto (già contenuto dall'impostazione progettuale descritta) sarebbe comunque **temporaneo e reversibile**, alla luce delle previsioni normative che disciplinano la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

L'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., nel disciplinare l'autorizzazione unica per la costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede che *"il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto"*.

Conseguentemente, il punto 13.1, lett. j), delle Linee Guida Nazionali individua quale condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica la presentazione dell'«*impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino [...]*».

Inoltre, il punto 15.4. delle Linee Guida Nazionali, nel disciplinare il contenuto dell'autorizzazione unica, stabilisce che essa *"[...] include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto [...]"*.

Infine, il punto 9 dell'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali stabilisce che *"al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario [...]"* dettando poi specifiche prescrizioni destinate ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

**Si chiede dunque di considerare che l'eventuale impatto visivo dell'Impianto sul paesaggio non sarebbe permanente, né irreversibile, ma al contrario verrebbe eliminato completamente al termine della vita produttiva utile dell'Impianto.**

Infine, eventuali impatti temporanei e reversibili dell'Impianto, comunque limitati e riconducibili alla sola modesta percezione visiva di alcuni aerogeneratori, peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal MIC, da aree di scarso interesse paesaggistico.

Più in generale, la Società è disponibile a finanziare l'indagine archeologica preventiva dei terreni agricoli interessati dal progetto dell'Impianto, così che l'esecuzione dei lavori possa consentire l'eventuale scoperta e la successiva valorizzazione di eventuali beni archeologici oggi non noti, ma che il MIC non esclude possano trovarsi nel sottosuolo, coniugando la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto con la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Peraltro la documentazione fotografica allegata e che è stata sottoposta alla valutazione della CTVA dimostra chiaramente che i siti direttamente interessati dalle opere non sono per niente caratterizzati da un alto valore agronomico.

Il progetto non incide minimamente sull'attuale conduzione dei fondi sia quelli dediti al pascolo, sia quelli coltivati a grano.

Non corrisponde al vero, come ampiamente dimostrato nelle pagine precedenti, che il progetto **determinerebbe una trasformazione del valore identitario del luogo connotato**

**dall'altopiano di Montevago e di S. Margherita di Belice e dei paesaggi fluviali della valle del Belice** delle architetture isolate, dei percorsi storici, delle aree archeologiche e dei nuclei rurali, perchè:

- le nuove installazioni impiantistiche non producono trasformazioni negative e permanenti i luoghi, né alterano le sue qualità e peculiarità;
- gli aerogeneratori e le relative opere connesse non sono in contrasto con il contesto con gli scenari esistenti, in quanto in una visione moderna gli impianti di produzione da FER sono oramai considerati parte integrante dei paesaggi agricoli in una visione ecologicamente sana che vede la lotta ai cambiamenti climatici come la priorità assoluta delle corrette politiche di tutela del territorio e dell'ambiente anche in relazione con la stratificazione storica del paesaggio ed alla sua auspicabile evoluzione;
- le progettate torri eoliche, anche considerando quelle già esistenti, nel loro insieme non si configurano quali elementi capaci di imporre una modifica negativa né dell'aspetto agrario né tantomeno di quello naturalistico, come ampiamente dimostrato dal parere positivo della CTVA.

A conclusione di quanto sopra detto, a fronte di un parere negativo espresso dal MiC, nell'ambito della procedura VIA abbiamo dimostrato come esso sia basato su affermazioni errate o apodittiche o quanto meno non condivisibili e le criticità espresse possono tranquillamente essere superate, a vantaggio della sicurezza, dall'inserimento nel decreto di compatibilità ambientale di alcune semplici prescrizioni.

Giova Infine rilevare che, **in data 13/3/2023 la Regione Siciliana** - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, con Prot. 8070, **ha comunicato la procedibilità dell'istanza per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico denominato "Parco Eolico Leva"**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2021 e del punto 14.4 delle Linee Guida nazionali, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 (Allegato 3).

\*

## **5. Conclusioni.**

In ragione delle considerazioni esposte e ai fini delle valutazioni rimesse all'Ecc.mo Consiglio dei Ministri in sede di superamento del dissenso, si osserva che in sede di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, l'istituto del concerto tra il MASE e il MiC attribuisce un ruolo determinante ad entrambi i Ministeri, in quanto esso implica che debba sussistere la volontà favorevole, paritetica e autonoma di entrambi i dicasteri menzionati, a cui è rimessa la cura di valori parimenti rilevanti e costituzionalmente tutelati.

Occorre tuttavia considerare che al MiC non è consentito esperire forme di bilanciamento o di comparazione della tutela del paesaggio con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione (Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486) e altrettanto vale per il MASE, che però nel suo giudizio positivo ha considerato tutti gli impatti, positivi e negativi, che il progetto impone a tutte le componenti ambientali compreso il paesaggio, con riferimento alla tutela dell'ambiente nel suo complesso ed alla salute umana, che sono valori intrinseci alla produzione di energia da fonte rinnovabile.

Pertanto, in presenza del dissenso tra le valutazioni del MASE e del MIC, sorge l'esigenza di effettuare la ponderazione e il bilanciamento indispensabili per un'effettiva transizione ecologica, dovendosi poter soppesare i costi e i benefici ambientali complessivi dei progetti proposti.

Questa primaria funzione di contemperamento è rimessa all'Ecc.mo Consiglio dei Ministri, *"il cui orizzonte è tale da poter considerare, in un'ottica di sintesi, tutte le diverse posizioni di interesse (quelle ambientali, paesaggistiche, energetiche, urbanistiche, industriali, ecc.)"* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1486/2020).

In tale ottica di sintesi si osserva come un diniego radicale rispetto alla costruzione dell'Impianto, progettato su aree agricole prive di specifico pregio e non soggette a vincolo paesaggistico, né incidente in via diretta su beni culturali altrimenti protetti, comporterebbe:

- un livello di tutela assoluto in favore di aree non sottoposte a vincoli ed esposte a un impatto oggettivamente limitato, temporaneo, suscettibile di mitigazione e comunque completamente reversibile;
- il parere delle CTVIA in tal senso, prendendo in considerazione tutti gli studi specialistici, anche quelli relativi agli impatti visivi/cumulativi/paesaggistici, lo SIA, nonché il monitoraggio avifaunistico ha chiaramente dichiarato che il progetto è perfettamente compatibile da un punto di vista ambientale;

a fronte della

- esclusione della possibilità che un'area particolarmente vocata alla produzione di energia eolica possa ulteriormente contribuire all'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile, questo varrebbe per quest'area – ma, in sostanza, in larghissima parte del territorio nazionale, in cui è diffusa la presenza di caratteristiche analoghe – in radicale antitesi rispetto agli impegni assunti dal Governo nelle proprie linee programmatiche e nei trattati internazionali e comunitari, nonché al perseguimento degli interessi primari alla tutela dell'ambiente, della salute umana e al contrasto del cambiamento climatico perseguiti dalle politiche euro-unitarie e nazionali a cui si è fatto cenno (ma anche, giova ripeterlo, delle inevitabili alterazioni paesaggistiche connesse al cambiamento climatico).

Nella consapevolezza della rilevanza costituzionale dei valori di tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute umana, si osserva che secondo la giurisprudenza costituzionale *«tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»* (Corte Cost., 9 maggio 2013 n. 85).

Il percorso argomentativo del Giudice delle Leggi individua dei valori o interessi pubblici, "primari" o "prioritari", ma non attribuisce un primato astratto, assoluto e incondizionato in un'ipotetica scala gerarchica in favore di uno solo dei valori costituzionali menzionati a discapito degli altri.

La regola che discende dalla giurisprudenza costituzionale sembra piuttosto orientata nel senso che nessun valore o diritto possa prevalere in modo radicale o automatico sugli altri e che occorra, ove possibile, ricercare un contemperamento che, proprio perché dinamico e non prefissato, sia valutato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non condurre

al sacrificio del nucleo essenziale di alcuno degli interessi pubblici e, indirettamente, degli interessi privati che ad essi si collegano.

L'esigenza del contemperamento tra i valori costituzionali e gli interessi che connotano in modo specifico la produzione di energia da fonte rinnovabile ha trovato puntuale considerazione nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui *"la dimensione dei valori e degli interessi che lo Stato ha assunto come primari nel disciplinare lo sfruttamento dell'energia eolica (tra i quali spiccano appunto la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute ed il coinvolgimento dell'iniziativa economica privata) comporta infatti un elevato grado di complessità nella regolazione dei rapporti giuridici chiamati in causa dai procedimenti a carattere autorizzatorio. [...]. Non è indifferente, nella scelta legislativa dello Stato di concentrare l'autorizzazione in un'unica disciplina procedimentale, il fatto che la dialettica degli interessi concretamente in gioco deve essere oggetto di bilanciamento, non solo in sede normativa, ma anche in quella amministrativa. È, infatti, necessario che i valori costituzionali in tensione siano ponderati nella misura strettamente necessaria ad evitare il completo sacrificio di uno di essi nell'ottica di un tendenziale principio di integrazione"* (Corte Cost. 15 dicembre 2016, n. 267, sottolineatura aggiunta).

In tale quadro giurisprudenziale si inserisce la già menzionata riformulazione dell'art. 9 della Costituzione, di recente approvazione (marzo 2022) che equipara la tutela del Paesaggio alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

A tali considerazioni vanno aggiunte quelle inerenti all'esigenza di ridurre la dipendenza dell'Italia e dell'Europa dai combustibili fossili, per la massima parte provenienti da Paesi extraeuropei in larga misura con elevato profilo di rischio geopolitico, come meglio specificate nel paragrafo n. 3 della presente memoria.

Risulta evidente che l'incremento della produzione da fonti rinnovabili costituisca la strada maestra per la riduzione della suddetta dipendenza, e sia l'unica strada compatibile con il perseguimento degli altri obiettivi della politica europea e italiana di contrasto al cambiamento climatico e di perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Appare evidente che nella presente fattispecie l'elevazione del paesaggio a bene giuridico "assoluto" e preclusivo, nonostante un significativo pregiudizio concreto per il valore tutelato, o in presenza di incidenze comunque contenute, transitorie e integralmente reversibili, si tradurrebbe nel completo sacrificio dei valori costituzionali della tutela dell'ambiente e della salute umana perseguiti tramite la riduzione dell'emissione di sostanze pericolose per la salute (inevitabilmente connessa, in misura maggiore o minore, accettabile o meno, all'utilizzo dei combustibili fossili) e il contrasto al cambiamento climatico, quest'ultimo invero fonte di pregiudizio irreversibile persino per lo stesso paesaggio che si intende tutelare.

A tal proposito, è opportuno tener conto del contributo della produzione di energia da fonte rinnovabile nel limitare le gravi alterazioni paesaggistiche in atto anche nello specifico territorio interessato, a causa del cambiamento climatico medesimo, giacché – proprio per tale ragione – *"la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201)"* (Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983).

In conclusione giova riportare l'argomentazione sostenuta nel parere favorevole espresso nella riunione del 28/2/2023 del Consiglio dei Ministri per un impianto eolico localizzato nella Regione Basilicata che si riporta testualmente: *“RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo delle produzioni di energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; DELIBERA di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la produzione di energia da fonte eolica [...]”*.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene debitamente argomentata la richiesta all'Ecc.mo Consiglio dei Ministri di concludere favorevolmente il procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'impianto, ritenendo – in un'ottica di contemperamento e di ponderazione tra valori aventi rilevanza costituzionale – che possa essere considerato accettabile un limitato, transitorio, eventuale impatto visivo dell'impianto su un territorio e che, nonostante apprezzabile, non si differenzia dalla generalità delle aree agricole collinari presenti in Italia, a fronte del più che significativo contributo alla transizione energetica ecologica e al contrasto al cambiamento climatico che sarebbe invece assicurato dall'impianto medesimo e della disponibilità della Società a porre in essere gli interventi di mitigazione che fossero ritenuti opportuni.

Si chiede rispettosamente che sia concessa l'audizione della Società.

Con osservanza

Il Legale Rappresentante

Ludovica Nigiotti

---

\*

## **6. Elenco degli Allegati**

- All.1) Parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto “Leva” della commissione Tecnica per la verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS prot. n. 0003545 dell'1/6/2022.
- All.2) Parere tecnico istruttorio negativo del MIC reso con nota prot. n. 1352-P dell'1/2/2023;
- All. 3) Comunicazione a RWE da parte degli uffici Regionali, di “procedibilità” dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 al progetto Leva del 13/3/2023.



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo  
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
U.O. S.1.2 - Valutazione Impatto Ambientale

Prot. n. 1022 del 22/01/2024

Rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: [ID: 6193] impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG)

Proponente / Renewables Italia S.r.l.

Procedura / Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. comprensiva della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n.357/1997

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Responsabile del procedimento

Carmela Bilanzone  
[va-5@mite.gov.it](mailto:va-5@mite.gov.it)

Allegato: Parere CTS n. 784\_2023 del 29.12.2023 + attestazione di presenza

Si trasmette per gli aspetti ambientali, il parere tecnico n. 784\_2023 e il relativo foglio di presenze della seduta del 22 e 29.12.2023 concernente la procedura in oggetto, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (CTS) nella seduta del 29.12.2023, pervenuto a questo Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" con nota prot. 365 del 03.01.2024.

Il suddetto parere è stato rilasciato a seguito di richiesta avanzata alla Commissione Tecnica Specialistica da parte della Presidenza della Regione Sicilia.

Il Dirigente del Servizio 1

*Antonio Patella*

Il Dirigente Generale

*Patrizia Valentini*



**Codice procedura:**

**Classifica:**

**Proponente:** Renewables Italia S.r.l.

**OGGETTO:** Progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG). Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.

**Procedimento:** Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. comprensiva della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n.357/1997.

### VALUTAZIONE DI SINTESI

#### Parere C.T.S. n. 784 del 29/12/2023

<b>Proponente</b>	Renewables Italia S.r.l.
<b>Sede Legale</b>	Via ANDREA DORIA N° 41/G comunica- 00187 Roma (RM)
<b>Capitale Sociale</b>	N.R.
<b>Legale Rappresentante</b>	Ludovica Nigiotti
<b>Progettisti</b>	F4 ingegneria srl Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
<b>Località del progetto</b>	Monte Vago (AG), Santa Margherita del Belice (AG), Sambuca di Sicilia, MENFI (AG) E Menfi (PA)

**VISTA** la richiesta pervenuta dalla Presidenza della Regione Sicilia in relazione alla realizzazione dell'impianto denominato "Parco eolico Leva", al fine di dare riscontro nel CdM odierno ;

**VISTA** l'audizione del Nucleo di Coordinamento della CTS, avvenuto in pari data alle ore 15.00, in relazione al predetto impianto, in relazione ad una valutazione di sintesi tecnica sullo stesso;

**CONSIDERATO** l'indirizzo del Nucleo di coordinamento della CTS, si rimette la seguente valutazione di sintesi tecnica sull'impianto denominato "Parco eolico Leva", affinché siano offerte al Presidente della Regione Sicilia le necessarie valutazioni tecniche specialistiche per formulare le determinazioni di competenza;

**VISTA** l'avviso al pubblico con il quale la società RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. comunica di aver presentato in data 16/06/2021 al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un parco eolico denominato "Parco Eolico Leva", della potenza complessiva di 51,3 MW e relative opere connesse (viabilità di accesso, cavidotti di collegamento MT, Stazione elettrica di utente MT/AT), compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominata "Installazioni relative a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW".;

---

**Commissione Tecnica Specialistica**– Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG). Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.



**LETTI** i seguenti elaborati pubblicati dal Proponente sul Portale VIA/VAS del MASE scaricabili all'indirizzo web <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7920>

**RILEVATO** che dalla documentazione progettuale risulta quanto segue: *“Il progetto prevede l’installazione di n. 9 nuovi aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva di impianto di 51,3 MW. Nel dettaglio il progetto prevede l’installazione di n.6 aerogeneratori nei terreni del Comune di S. Margherita di Belice (AG), in c.da Cannitello, in c.da Lombardazzo, c.da Dragonara e c.da Montagnola, e di n.3 aerogeneratori nei terreni del Comune di Montevago (AG), in c.da Carbonaro e c.da Leva.*

*Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Sambuca di Sicilia (AG), tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV, posizionati prevalentemente sotto la sede stradale pubblica dei comuni suddetti e, per un tratto, anche del comune di Menfi nei pressi della c.da Genovese.*

*La stazione di trasformazione utente riceverà l’energia proveniente dall’impianto eolico a 30 kV e la eleverà alla tensione di 220 kV.*

*Tutta l’energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 220 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN a 220 kV, denominata "Sambuca", già esistente.*

*L’iniziativa s’inquadra nel piano di realizzazione di impianti per la produzione d’energia elettrica da fonte rinnovabile che la Società intende realizzare nella Regione Sicilia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze d’energia pulita e sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo Internazionale di Kyoto, dalla SEN (Strategia Elettrica Nazionale) che prevede la cessazione della produzione di energia elettrica da carbone entro il 2030, e da quanto scaturito dalla COP23 di Bonn che ha fissato come obiettivo minimo vincolante per l’Unione Europea di coprire con fonti rinnovabili il 35% dei consumi finali lordi di energia.”*

**RILEVATO** che in merito alla documentazione depositata ed in considerazione che il progetto ricade in aree considerate quali corridoio avifaunistico utilizzato come rotte migratorie, non risulta avviato un adeguato studio di incidenza ambientale.

**RILEVATO** che in merito alla alternativa zero ed alternative di progetto il proponente afferma che: ... *“l’alternativa “0” avrebbe determinato il mantenimento di una poco significativa produzione agricola nelle aree di impianto ed una assenza totale di impatti (sebbene nel caso in esame essi siano ridotti esclusivamente alla componente paesaggistica e non interessino significativamente le altre componenti ambientali). Purtroppo essa è stata esclusa, in quanto si avrebbe una mancata produzione di energia elettrica da fonte, un mancato incremento del parco produttivo regionale e nazionale, un mancato incremento occupazionale nelle aree e un mancato incremento di indipendenza per l’approvvigionamento delle fonti di energia dall’estero.”* Circostanza che risulta essere destituite di fondamento

**CONSIDERATO** che il proponente produce l’elaborato PELE-6-SIA-014-A - Piano di Monitoraggio Ambientale Avifauna e PELE-6-SIA-015-A Primo Report Piano di Monitoraggio Ambientale Avifauna, in cui vengono descritte le modalità di monitoraggio degli effetti del progetto nei confronti delle componenti ambientali considerati;

**VISTO** il parere negativo del Comune di Santa Margherita di Belice protocollo MATTM 0093757 del 03.09.21

**VALUTATO**, che:

---

**Commissione Tecnica Specialistica**– Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG). Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.



- In relazione al Piano faunistico Venatorio Regionale, emerge che l'intervento è molto prossimo ad una rotta migratoria principale, come si evince dalla Mappa delle Rotte Migratorie allegata al piano Stesso;
- In relazione al PEARS 2030 non vengono descritti dettagliatamente gli obiettivi del piano approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022, riguardo gli impianti eolici;
- In relazione al Piano Paesaggistico di Agrigento, la maggior parte degli aerogeneratori proposti in progetto, ricadono in area di Tutela 3 che mira a tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico attraverso misure di protezione e potenziamento delle aree boscate. Una parte dei cavidotti di connessione agli impianti di distribuzione attraversano il Bosco "Magaggiaro" individuato dal Piano Paesaggistico come livello di tutela 3 nel Paesaggio Locale 01;
- Il Piano Paesaggistico per le aree di tutela 3 (area in cui ricade l'impianto) vieta la realizzazione di infrastrutture e reti di servizio;
- Alcune delle Torri del Parco eolico ricadono nelle vicinanze di aree boscate e dall'analisi della documentazione presentata non si evince che il proponente abbia elaborato appositi studi in merito all'applicazione delle disposizioni previste dal livello di tutela 2 per le aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96, come previsto dal Piano Paesaggistico di Agrigento;
- Il progetto Leva è carente nell'analisi dell'inserimento nel paesaggio dei nuovi aerogeneratori come prescritto dal DM del 2010. Vengono sottovalutati gli effetti negativi che gli aerogeneratori avranno sul paesaggio boschivo del Bosco Magaggiaro, su cui insistono diversi aerogeneratori a distanza inferiore ai 5 km.
- Il progetto non prevede una approfondita analisi della coerenza sui beni paesaggistici presenti sul territorio e non analizza l'inserimento del Parco eolico nel paesaggio agrario e boschivo
- in relazione alla valutazione del cumulo con altri progetti/ impianti, considera gli effetti limitatamente alla visibilità ed intervisibilità, nulla producendo in relazione agli effetti nei confronti delle altre componenti ambientali;

**CONSIDERATA** la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 00647/2023REG.PROV.COLL. N. 00912/2022 REG.RIC. alla stregua della quale i soggetti proponenti devono essere titolari della piena disponibilità giuridica dei terreni sui quali si intende realizzare l'iniziativa imprenditoriale non potendo in alcun modo ricorrere a procedure ablatorie se non limitatamente alle aree di allocazione dei cavidotti di collegamento con la rete elettrica nazionale;

**CONSIDERATA** la Legge 2 novembre 2015 n. 29 Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche, con la quale si dispone all'art. 2 l'obbligo della disponibilità giuridica dei suoli interessati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR)

**VALUTATO** che dal portale ministeriale non si rileva la documentazione attestante la disponibilità dei lotti, prevedendo il proponente una procedura espropriativa anche per le piazzole ospitanti gli aerogeneratori, in contrasto con la predetta sentenza del C.G.A.;

**VALUTATO** che alla luce delle suddette valutazioni non possono escludersi impatti negativi ed incidenze significative nei confronti delle componenti ambientali considerate,

*La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*



Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

### **Esprime**

**parere non favorevole** riguardo alla compatibilità ambientale del “Progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG). Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l. invitando il MASE a non autorizzare il suddetto Progetto e dando atto che in subordine gli organi preposti della Regione Siciliana si riservano la facoltà di intraprendere le opportune azioni per la tutela del proprio territorio.

#### **Presidente**

**Prof Avv. Gaetano Armao**

#### **Referente**

**Dott Fausto B.F. Ronsisvalle**

#### **I Coordinatori**

**Dott Geol Daniele Spinello**

**Arch. Junior Tommaso Aiello**

**Arch. Benedetto Versaci**

#### **Il Segretario Coordinatore**

**Avv Vito Patanella**



**Data:** 13 marzo 2023, 09:38:29  
**Da:** dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it  
**A:** rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it  
**Oggetto:** Protocollo n. 8070 del 13/03/2023 - SOCIETA' RWE RENEWABLES SRL - MITE 6193  
ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO  
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. 7/2003 PER  
LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO EOLICO DENOMINATO  
"PARCO EOLICO LEVA" DELLA POTE [iride]685165[/iride] [prot]2023/8070[/prot]  
**Allegati:** 8070 MOD01.\_02\_COM\_PROC\_RWE RENEWABLES MITE 6193 SRL(firmato).pdf  
(403.1 KB)  
datiiride.xml (117 B)

Protocollo n. 8070 del 13/03/2023 Oggetto: SOCIETA' RWE RENEWABLES SRL - MITE 6193  
ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI  
SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. 7/2003 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO EOLICO  
DENOMINATO "PARCO EOLICO LEVA" DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 51,3 MW E DELLE RELATIVE  
OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTEVAGO  
(AG), SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), MENFI (AG) E SAMBUCA DI SICILIA (AG)-MT6193-  
COMUNICAZIONE PROCEDIBILITA' Origine: PARTENZA Destinatari,RWE RENEWABLES ITALIA SRL

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA  
Struttura operativa di progetto  
Task force dipartimentaleN. di prot. 8070 (fasc. iride n. 34777 /2022) del 13.03.2023

**OGGETTO: SOCIETA' RWE RENEWABLES SRL – MITE 6193** istanza di attivazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 7/2003 per la costruzione ed esercizio dell'impianto eolico denominato "Parco Eolico Leva" della potenza complessiva di 51,3 MW e delle relative opere ed infrastrutture connesse da realizzare nel territorio dei comuni di Montevago (AG), Santa Margherita di Belice (AG), Menfi (AG) e Sambuca di Sicilia (AG)-**MT6193-comunicazione procedibilità**

**RWE RENEWABLES ITALY s.r.l.**  
[rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it](mailto:rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it)

Con riferimento all'istanza inviata a mezzo pec in data 02/07/2021 ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in pari data al prot. n. 22071 con la quale codesta Società ha avanzato istanza per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto meglio specificato, preso atto della documentazione a supporto dell'istanza suddetta nonché di quella integrativa inviata:

- in data 16/06/2022 in riscontro alla nota prot. 40728 del 07/12/2021 ed acquisita al prot. n. 19565 in pari data ;

-in data 29/07/2022 in riscontro alla nota prot. n. 22324 del 13/07/2022 acquisite al prot. n. 24058 in data 01/08/2022;

**si comunica la procedibilità** della pratica di che trattasi ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4 del D.M. 10/9/2010 recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m. e dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2011 e s.m. di competenza questo Dipartimento Regionale dell'Energia.

Inoltre, a seguito dell'attivazione della piattaforma digitale per la gestione delle procedure autorizzative (<https://cdsenergia.regione.sicilia.it>) ed al fine di agevolare la relativa successiva CdS, si chiede a codesta Società di provvedere al caricamento completo sulla stessa di tutta la documentazione.

Il Coordinatore

*Responsabile del Procedimento*

Ing. Roberto Sannasardo

Documento firmato da:  
**ROBERTO SANNASARDO**  
10.03.2023 15:48:22 UTC